

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Publicazioni del Dipartimento  
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione  
Sezione Giuridica

- 6 -

a cura di

LUCA BALLERINI, GIACOMO Buset,  
TEREZA PERTOT e LORENZA REGA

**CERTIFICATO SUCCESSORIO  
EUROPEO E  
CERTIFICATI DI EREDITÀ  
NAZIONALI:  
L'«ATTUAZIONE» DEL  
REGOLAMENTO UE N. 650/2012  
NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI  
ITALIANO, TEDESCO  
E AUSTRIACO**

**EUT**



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
Pubblicazioni del Dipartimento  
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione  
Sezione Giuridica

- 6 -

a cura di  
LUCA BALLERINI, GIACOMO BUSET,  
TEREZA PERTOT e LORENZA REGA

**CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO E  
CERTIFICATI DI EREDITÀ NAZIONALI:  
L'«ATTUAZIONE» DEL REGOLAMENTO  
UE N. 650/2012 NEGLI ORDINAMENTI  
GIURIDICI ITALIANO, TEDESCO  
E AUSTRIACO**



Edizioni  
Università  
di Trieste

La pubblicazione è finanziata con i fondi del Progetto FRA 2016 «Nuovi modelli di diritto successorio» del Dipartimento Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste.

#### FINALITÀ E AMBITO

La collana si propone come documento editoriale per rendere note alla comunità scientifica le ricerche dei docenti di area giuridica appartenenti al Dipartimento, le ricerche di giovani studiosi in formazione, le ricerche che costituiscono l'esito di attività seminari e convegnistiche.

#### GARANZIA SCIENTIFICA

La scientificità delle pubblicazioni è garantita da un Comitato Scientifico composto da studiosi che rappresentano le diverse aree del settore giuridico e che, in quanto tali, sono in grado di certificare l'innovazione degli esiti delle ricerche per le quali si propone l'edizione e l'approccio metodologico seguito. I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di procedure di doppio referaggio.

#### COMITATO SCIENTIFICO

Aebi-Müller Regina, Amadeo Stefano, Barberis Mauro Giuseppe, Barić Sanja, Bartole Sergio, Bianca Massimo, Cazzetta Giovanni, Cubeddu Maria Giovanna †, De Castro Camero Rosario, Dittrich Lotario Benedetto, Dolso Gian Paolo, Ferrante Riccardo, Ferretti Paolo, Fiorentini Francesca, Fiorentini Mario, Gialuz Mitja, Giangaspero Paolo, Henrich Dieter, Marino Concetta, Maternini Maria, Menghini Luigi, Meruzzi Giovanni, Nunin Roberta, Ofner Helmut, Pacia Romana, Padovini Fabio, Peroni Francesco, Pittaro Paolo, Johannes Michael Rainer, Raiti Giovanni, Spickhoff Andreas, Stevanato Dario, Venchiarutti Angelo, Ziviz Patrizia, Zoz Maria Gabriella.

#### COMITATO DI REDAZIONE

Il Comitato di Redazione è composto dai seguenti professori: Amadeo Stefano, Bianca Massimo, Ferretti Paolo, Giangaspero Paolo, Padovini Fabio.

#### MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

La collana, in linea con le politiche editoriali di EUT e dell'Università degli Studi di Trieste, prevede la pubblicazione online nella modalità ad accesso aperto, allo scopo di rendere liberamente disponibile la comunicazione scientifica. Accanto a questa modalità sono poi previste le più consuete pubblicazioni a stampa in tiratura limitata e/o su ordinazione degli autori.

#### COPYRIGHT

Tutte le pubblicazioni in formato digitale della collana vengono rilasciate con una licenza Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.5 IT). Creative Commons 4.0 (BY-NC-ND).



**UPI**  
UNIVERSITY  
PRESS ITALIANE

Opera sottoposta a peer review  
secondo il protocollo UPI - University Press Italiane

EUT Edizioni Università di Trieste 2022

ISBN 978-88-5511-325-0 (print)

ISBN 978-88-5511-326-7 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste

Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste

eut@units.it

<http://eut.units.it>

<https://www.facebook.com/EUTEditioniUniversitaTrieste>

*Alla memoria della  
Professoressa Maria Giovanna Cubeddu Wiedemann*



# INDICE

## PREFAZIONE

L'idea alla base di un progetto: successioni internazionali,  
certificato successorio europeo e sfide di diritto interno 1

## FABIO PADOVINI

La revisione del codice civile italiano: semplificazione  
ereditaria e certificato successorio 7

## LORENZA REGA

Nota alla traduzione 23

RACCOLTA NORMATIVA CON TRADUZIONE DELLE FONTI STRANIERE  
a cura di Lorenza Rega, con la collaborazione di Tereza Pertot

## DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo  
e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza,  
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione  
delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti  
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un  
certificato successorio europeo 39

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della  
Commissione del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli  
di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento  
europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla  
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione  
delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti  
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un  
certificato successorio europeo 56

## DIRITTO ITALIANO

Regio decreto del 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Province) 59

Legge tavolare (Allegato al regio decreto del 28 marzo 1929, n. 499: Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari) 64

Legge del 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*) 67

## DIRITTO TEDESCO

Bürgerliches Gesetzbuch - Codice civile 69

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche - Legge introduttiva al Codice civile 75

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione 76

Zivilprozessordnung - Codice di procedura civile 88

Gerichtsverfassungsgesetz - Legge sul sistema giudiziario 89

Rechtspflegergesetz - Legge sui funzionari giudiziari 91

Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse (Konsulargesetz) - Legge sui funzionari consolari, sulle loro funzioni e sui loro poteri 95

Grundbuchordnung - Legge sulla tenuta del libro fondiario 96

Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des Grundbuchwesens - Legge sulle misure nell'ambito del libro fondiario 99

Schiffsregisterordnung - Legge sulla tenuta del registro navale 100

Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften - Legge sul diritto internazionale delle successioni e modificante le disposizioni relative al certificato di eredità e altre	102
DIRITTO AUSTRIACO	
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - Codice civile generale	116
Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen - Legge federale sui procedimenti di volontaria giurisdizione	117
Bundesgesetz über die Tätigkeit der Notare als Beauftragte des Gerichtes im Verfahren außer Streitsachen (Gerichtskommissärsgesetz) - Legge federale sulle attività dei notai come delegati giudiziali nei procedimenti di volontaria giurisdizione (Legge sul commissario giudiziario)	126
Bundesgesetz über die Grundbücher (Allgemeines Grundbuchgesetz) - Legge federale sui libri fondiari (Legge generale sul libro fondiario)	127
GLOSSARIO	129



## PREFAZIONE

# L'IDEA ALLA BASE DI UN PROGETTO: SUCCESSIONI INTERNAZIONALI, CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO E SFIDE DI DIRITTO INTERNO

Nell'ambito del diritto ereditario sono ravvisabili, in Europa, accanto a soluzioni comuni – residuo di un'eredità giuridica che affonda le proprie radici nel diritto romano –, notevoli discrepanze tra i vari ordinamenti, ciò che rappresenta il precipitato di contaminazioni e di differenti sviluppi storici, sociali ed economici.

Di fronte all'eterogeneità delle regole successorie domestiche, una trasversale uniformazione dei diritti nazionali pare, allo stato attuale, un obiettivo ancora troppo ambizioso. Tuttavia, ciò non esclude l'importanza di conoscere già oggi le soluzioni adottate in sistemi diversi dal nostro.

L'analisi della normativa altrove vigente è utile, anzitutto, nell'ottica di una possibile riforma del sistema successorio italiano. Com'è noto, sulla relativa opportunità si discute ormai da tempo fra gli interpreti; e, nonostante il processo di revisione avviato dal Governo italiano nel 2019<sup>1</sup> si sia, dipoi, temporaneamente arenato

---

<sup>1</sup> V. il disegno di legge n. 1151, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) di concerto con il Ministro della giustizia (Bonafede) e comu-

(anche in ragione delle preminenti esigenze poste dall'emergenza sanitaria), un intervento riformatore appare tuttora auspicabile, ed è ragionevole prospettare una sua implementazione nel prossimo futuro.

L'esigenza di conoscere le regole straniere si pone, inoltre, poiché esse trovano talvolta applicazione nel nostro ordinamento: precisamente, in virtù del funzionamento delle disposizioni di diritto internazionale privato. È stata, peraltro, proprio (l'epifania del)la diversità delle norme di conflitto esistenti che ha indotto il legislatore europeo ad intervenire sì da semplificare ed uniformare quelle regole che, a fronte dell'incremento delle successioni transfrontaliere, sempre più spesso ostacolavano la circolazione dei beni oggetto di successione.

Si è giunti, così, all'approvazione del Regolamento (UE) n. 650/2012<sup>2</sup>, il quale, invero, non contempla unicamente norme uniformi di diritto internazionale privato, ma prevede e disciplina, altresì, un istituto (del pari uniforme) di diritto sostanziale. Il riferimento è, beninteso, al certificato successorio europeo (CSE), introdotto allo scopo precipuo di agevolare la prova della qualità di successore (anche a titolo particolare), oltretutto di soggetto dotato di poteri gestori sull'asse ereditario, nelle fattispecie con implicazioni transfrontaliere.

È appunto sul CSE che si è, infine, concentrato il lavoro della ricerca condotta nell'ambito del progetto i cui risultati vengono

---

nicato alla Presidenza il 19 marzo 2019 (Delega al Governo per la revisione del codice civile).

Per una riflessione sulle modifiche proposte e, più in generale, sulle esigenze di riforma del codice civile italiano, si leggano i testi delle relazioni tenute al Convegno «Il diritto patrimoniale – Una rivisitazione: le Revisioni», organizzato dall'Associazione Civilisti Italiani e tenutosi a Roma il 14 e 15 giugno 2019, disponibili al seguente link: <https://www.civilistiitaliani.eu/iniziative/notizie>.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

compendiati nella presente pubblicazione. La scelta di rivolgere l'attenzione a tale istituto non è stata casuale ed è parsa, anzi, financo necessaria in considerazione della proposta di adottare «misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo», contenuta nel summenzionato progetto governativo di revisione del codice civile italiano<sup>3</sup>. In vista della suggerita introduzione di un documento di legittimazione di diritto interno, modellato su quello europeo, è apparso opportuno riflettere sulle concrete modalità di integrazione dell'istituto nel tessuto normativo interno, al fine di prevenire problemi di coordinamento con i principi e le regole del diritto successorio italiano.

Tali problemi si pongono, per vero, già oggi in relazione al CSE. Nel dare attuazione al Regolamento (UE) n. 650/2012, il legislatore italiano ha optato, infatti, per una soluzione c.d. *minima*, essendosi limitato ad individuare l'autorità competente al rilascio del certificato e quella davanti alla quale è ammesso il reclamo (v. l'art. 32, commi 1 e 2, l. 30 ottobre 2014, n. 161 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*), precisando che nei territori dove vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del r.d. 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Province), in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato<sup>4</sup>. La scelta di non intervenire ulteriormente sulla disciplina successoria ha lasciato varie questioni irrisolte, sicché plurimi sono stati i dubbi interpretativi sollevati dagli interpreti all'indomani dell'entrata in vigore del Regolamento.

Diverso da quello italiano è stato l'approccio seguito in altri ordinamenti, dove l'esigenza di procedere all'attuazione della disciplina europea ha condotto, invece, ad interventi di più ampia portata. È in tale senso che si sono mossi, fra gli altri, i legislatori tedesco ed austriaco, i quali hanno colto l'occasione offerta dal Regolamento

---

<sup>3</sup> V. art. 1, lett. *f*, del citato disegno di legge n. 1151.

<sup>4</sup> Un commento alla novella è offerto da F. PADOVINI, *Certificato successorio europeo e autorità di rilascio italiana*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 1099 s.

in materia successoria per procedere alla revisione e all'integrazione di una pluralità di fonti normative interne<sup>5</sup>.

Preso atto dell'avvenuta *sistematizzazione* della disciplina, cui si è provveduto negli ordinamenti tedesco ed austriaco, si è immaginato, quindi, di procedere alla traduzione delle disposizioni normative ivi dedicate al CSE<sup>6</sup>, analizzandone il significato e definendo il rapporto dell'istituto di derivazione europea con figure affini di diritto nazionale. In tal guisa, si è inteso offrire ai giuristi italiani un'agile sintesi delle norme altrove coniate per regolare il funzionamento del certificato uniforme e per facilitarne, altresì, il coordinamento con la disciplina previgente (oltreché l'adattamento alla stessa). Ciò anche al fine di favorire una discussione incentrata sulla prospettata riforma della disciplina successoria italiana.

Il lavoro di ricerca si è svolto in più fasi. Innanzitutto, si è provveduto ad esaminare, in dettaglio, i testi delle riforme austriaca e tedesca, che hanno dato concreta *attuazione* al Regolamento (UE) n. 650/2012 negli ordinamenti di riferimento<sup>7</sup>. Estrapolate dai corpi

---

<sup>5</sup> Per la diversa ampiezza degli interventi nazionali, v. T. PERTOT, *Successioni internazionali e prova della qualità di erede: fra certificati di eredità nazionali e certificato successorio europeo*, in *Nuovi modelli di diritto successorio: prospettive interne, europee e comparate. Atti del convegno*, a cura di L. Ballerini, G. Buset, T. Pertot e L. Rega, Trieste, 2022, 199 ss.

<sup>6</sup> O comunque pertinenti per comprenderne l'integrazione nel sistema normativo interno.

<sup>7</sup> Si veda, per ciò che riguarda la Germania, il *Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften* (Legge sul diritto internazionale delle successioni modificante le disposizioni relative al certificato di eredità e altre). Per l'Austria v., poi, il *Bundesgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Anerbengesetz, das Außerstreitgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtskommissionstarijgesetz, das allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, das IPR-Gesetz, die Jurisdiktionsnorm, das Kärntner Erbhöfegesetz 1990, die Notariatsordnung, das Rechtspflegergesetz, das Tiroler Höfegesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 2002 und die Kaiserliche Verordnung über die dritte Teilnovelle zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geändert werden* (Legge federale di modifica del Codice civile austriaco, della Legge sulle successioni nei masi chiusi, della Legge sulla volontaria giurisdizione, della Legge sulle spese di giudizio, della Legge sul commissario giudiziario,

normativi stranieri le disposizioni più rilevanti ai fini dell'indagine, l'attività è proseguita, da un lato, con la loro traduzione, e, dall'altro, con l'esame delle singole soluzioni dalle medesime apprestate.

Contribuendo ad ampliare le esperienze di collaborazione interne al Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, avviate in occasione della traduzione dell'Accordo sul regime patrimoniale opzionale franco-tedesco<sup>8</sup>, il Progetto FRA 2016 sui «Nuovi modelli di diritto successorio» ha coinvolto sia scienziati del diritto che traduttori ed interpreti. L'obiettivo è stato quello di sviluppare un approccio multidisciplinare alla ricerca, sfruttando le sinergie fra i diversi membri del gruppo di lavoro, al fine di sviluppare una base di conoscenza – giuridica e linguistico-terminologica – utile sia agli operatori del diritto, costretti ad affrontare sempre più spesso problemi di portata transnazionale, sia ai linguisti, la cui attività richiede competenze non solo terminologiche, bensì anche (e più specificamente) tecniche.

I risultati dell'attività di ricerca sono confluiti in due volumi. Il presente contiene una raccolta di disposizioni normative, europee e nazionali, relative – direttamente o indirettamente – al certificato successorio europeo e ai certificati di eredità domestici; il materiale normativo tradotto è accompagnato da un breve glossario e da due contributi dedicati, rispettivamente, all'analisi della proposta introduzione di un certificato successorio avente portata nazionale<sup>9</sup> (corredata di un possibile articolato veicolante la nuova disci-

---

della Legge sulle tariffe dei commissari giudiziari, della Legge generale sul libro fondiario 1955, della Legge sul diritto internazionale privato, della Norma sulla giurisdizione, della Legge carinziana sui masi chiusi 1990, dell'Ordinamento sul notariato, della Legge sui funzionari giudiziari, della Legge tirolese sui masi chiusi, della Legge sulla proprietà di immobili ad uso abitativo 2002 e del Regolamento imperiale sulla terza novella parziale del Codice civile generale austriaco).

<sup>8</sup> V. M.G. CUBEDDU WIEDEMANN (ed.), *The Optional Matrimonial Property Regime: The Franco-German Community of Accrued Gains*, Cambridge, 2014.

<sup>9</sup> F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, nel presente volume.

plina<sup>10</sup>) e ad un commento della traduzione<sup>11</sup>. Il secondo volume raccoglie, invece, gli atti del convegno di chiusura del Progetto FRA 2016<sup>12</sup>. I contributi degli Autori, giovani studiosi di diritto privato, si concentrano su alcune questioni attuali e controverse in materia di diritto ereditario, laddove particolare attenzione è dedicata proprio alle successioni internazionali, al Regolamento (UE) n. 650/2012 e al certificato successorio europeo.

I volumi rappresentano l'epilogo di un lungo percorso, iniziato tempo addietro con l'attribuzione di un finanziamento per un progetto di ricerca (dal titolo «Nuovi modelli di diritto successorio») coordinato dalla Professoressa Maria Giovanna Cubeddu, prematuramente scomparsa nel 2018. La definitiva scelta circa cornice tematica e complessiva impostazione del lavoro si deve, quindi, ad un'idea del Professor Fabio Padovini, cultore del diritto successorio ed autore di fondamentali contributi in materia di CSE, sotto la cui supervisione il progetto è proseguito e si conclude.

*I curatori*

Trieste, dicembre 2021

---

<sup>10</sup> Anch'esso pubblicato sul sito internet dell'Associazione Civilisti Italiani e disponibile al seguente link: <https://www.civilistiitaliani.eu/iniziative/notizie>.

<sup>11</sup> L. REGA, *Nota alla traduzione*, nel presente volume.

<sup>12</sup> Svoltosi in modalità Webinar presso l'Università degli Studi di Trieste in data 11 dicembre 2020.

LA REVISIONE DEL CODICE CIVILE  
ITALIANO: SEMPLIFICAZIONE EREDITARIA  
E CERTIFICATO SUCCESSORIO\*

*La legge italiana, che ha dato attuazione al Regolamento (UE) n. 650/2012, ha individuato l'autorità competente all'emanazione del certificato successorio europeo<sup>1</sup>, lasciando tuttavia aperti diversi problemi attuativi e di compatibilità fra norme europee e diritto interno, anche sul piano della pubblicità immobiliare e segnatamente tavolare.*

*Il disegno di legge delega per la revisione del codice civile n. 1151, il quale immagina, fra l'altro, l'adozione di «misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo» offre all'interprete l'occasione per ritornare sul tema.*

*Il presente contributo costituisce un commento (con ulteriori spunti de iure condendo) della prospettata novella, la quale merita approvazione nella misura in cui suggerisce l'introduzione di un certificato successorio di diritto interno, ma che non è priva di snodi problematici e difficoltà attuative.*

---

\* Il presente contributo riproduce il testo, corredato delle note e di un breve testo introduttivo, della relazione al Convegno «Il diritto patrimoniale – Una rivisitazione: le Revisioni», disponibile anche al seguente link: <https://www.civilistiitaliani.eu/iniziative/notizie>. V. anche, da ultimo, F. PADOVINI, *La revisione del codice civile: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, in *Materiali per una revisione del codice*, a cura di V. Cuffaro e A. Gentili, Milano, 2021, 467 ss.

<sup>1</sup> Sul punto, v. F. PADOVINI, *Certificato successorio europeo e autorità di rilascio italiana*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 1099 ss.

1. Il disegno di legge delega per la revisione del codice civile, d’iniziativa governativa, n. 1151, fra gli Atti del Senato, non si concentra, com’è noto, soltanto su temi classici del diritto delle obbligazioni e dei contratti, ma si propone di intervenire anche in settori diversi, come il diritto di famiglia e le successioni per causa di morte.

In quest’ultimo, più ristretto, ambito il disegno di legge immagina, all’art. 1, lett. e, che il Governo sia «delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della (presente) legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ... e) introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo»<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Per una disamina dell’istituto del certificato successorio europeo, sia consentito rinviare a F. PADOVINI, *Il certificato di eredità europeo*, in *Tratt. succ. e don.* Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 1623 ss. (e prima ancora, in lingua tedesca, ID., *Der Europäische Erbschein*, in *Kollisionsrecht in der Europäischen Union. Neue Fragen des Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts*, herausgegeben von B. Jud, W.H. Rechberger, G. Reichelt, Wien, 2008, 151 ss.); ID., *Il certificato successorio europeo*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, e-library, disponibile al seguente link: <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=28/2803&mn=3> e, con ulteriori aggiornamenti, in *Liber amicorum per Dieter Henrich*, t. II, *Famiglia e successioni*, a cura di M.G. Cubeddu Wiedemann, G. Gabrielli, F. Padovini, S. Patti, S. Troiano e A. Zaccaria, Torino, 2012, 215 ss.; in *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, a cura di P. Franzina e A. Leandro, Milano 2013, 191 ss., nonché in *Eur. dir. priv.*, 2013, 729 ss., cui si rimanda altresì per le ragioni che hanno suggerito la creazione del certificato uniforme e per una puntuale ricostruzione del percorso che l’ha preceduta. Al riguardo, si veda l’indagine curata dall’Istituto del Notariato Tedesco, *Le Successions Internationales dans l’Ue Perspectives pour une Harmonisation – Conflict of Law of Succession in the european Union. Perspectives for a Harmonisation – Internationales Erbrecht in der EU. Perspektiven einer Harmonisierung*, Deutsches Notarinstitut, Würzburg, 2004, 29, alla luce della quale è stato predisposto, dapprima, il Libro Verde dedicato a Successioni e testamenti, presentato dalla Commissione europea il 1° marzo 2005. Le risposte al Libro Verde sono consultabili sul sito della Commissione (<http://ec.europa.eu>): la gran parte di esse – ma con l’eccezione del governo inglese – concordava circa la necessità di un certificato d’eredità europeo, da taluno sottolineandosi l’utilità di indicare

Per certo, l'ambito delle integrazioni al codice così immaginato

anche l'amministratore dei beni ereditari. Il Libro Verde ha poi ricevuto valutazioni positive dal Comitato economico e sociale europeo, il 26 ottobre 2005, e dal Parlamento europeo, con una raccomandazione del 16 novembre 2006, trovando un definitivo apprezzamento in occasione dell'audizione pubblica tenutasi a Bruxelles il 30 novembre 2006 (per questi materiali cfr. i siti internet delle singole istituzioni). Fra le risposte spicca quella elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato, corredata anche da un progetto preliminare di regolamento comunitario: *Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments. Livre vert de la Commission Européenne [COM (2005) 65 final du 1ermars 2005] avec un avant-projet de règlement communautaire concernant les conflits de lois et de juridictions, et l'institution du certificat successoral européen*, a cura di D. Damascelli, Milano 2005. All'esito delle risposte ricevute dalla Commissione e dell'apprezzamento manifestato, nel novembre 2006, dal Parlamento europeo, è stata presentata (il 14 ottobre 2009) una proposta di regolamento dedicata a dare attuazione ai temi individuati dal Libro Verde e, così, anche all'introduzione di un certificato di eredità europeo, destinato ad essere denominato certificato successorio europeo, sì da tenere in conto, già sul piano nominalistico, le peculiarità del sistema inglese.

Più in generale, sul diritto internazionale privato dell'Unione europea in materia di successioni: v. R. CAFARI PANICO, *L'efficacia degli atti pubblici stranieri. La proposta di regolamento su giurisdizione e legge applicabile a successione e testamenti, Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, a cura di M.C. Baruffi e R. Cafari Panico, Padova 2009, 221 s.; F. TROMBETTA – PANIGADI, *Osservazioni sulla futura disciplina comunitaria in materia di successioni per causa di morte, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, a cura di S. Bariatti e G. Venturini, Milano 2009, 957 s. Sulla Proposta v. ancora lo studio del Max Planck Institute For Comparative And International Private Law dal titolo *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction Applicable Law, Recognition and Enforcement in Matters of Succession and the Creation of a European Certificate of Succession*, in *Rabels Zeitschrift*, 2010, 522 s.; per un primo commento specificamente dedicato al certificato di eredità, pur se descrittivo, v. R. CRONE, *Le certificat successoral européen*, in *Perspectives du droit des successions européennes et internationales*, sous la direction de G. Khairallah e M. Revillard, Paris 2010, 155 s., nonché K.W. LANGE, *Das geplante Europäische Nachlasszeugnis*, in *Deut. Notariat-Zeitschr.*, 2012, 168. Sul certificato successorio europeo v. inoltre A. KOUSOLA, *Europäischer Erbschein*, Baden-Baden, 2008; A. JUNGHARDT, *Die Vereinheitlichung des Erb- und Testamentsrechts im Rahmen einer Europäischen Verordnung – Rom IV – VO*, Regensburg, 2009, part. 201 s.; P. SCHROER, *Europäischer Erbschein*, Frankfurt am Main, 2010, part. 147 s.; per un primo commento sul Regolamento v.: M. BUSCHBAUM e U. SIMON, *EurErbVo*:

tocca temi di nicchia, in apparenza nuovi per l'ordinamento nazionale, ma purtuttavia non può non apprezzarsi la valutazione che è alla base della proposta: la circolazione dei beni esige, nella società attuale, strumenti moderni anche per la prova – con una formula di sintesi – della qualità di erede.

2. Anzitutto e in via preliminare, meritano di essere segnalati i confini della prospettata novella.

La lettera della disposizione impiega, invero, due locuzioni – semplificazione ereditaria e conformità al certificato successorio europeo – come se si trattasse di una endiadi.

In realtà, semplificazione ereditaria è una nozione incerta, rispetto alla quale l'introduzione di un certificato successorio rappresenta – con una valutazione benevola sul piano interpretativo – soltanto uno fra i tanti possibili contenuti.

Per altro verso, non è dubbio che l'odierno sistema successorio abbia bisogno – accanto a riforme strutturali delle regole sulla tutela dei legittimari e sulle successioni legittime, oltreché sulle vocazioni testamentarie – di interventi riformatori anche nella parte generale<sup>3</sup>.

---

*Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *Zeitschr. Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 525 s.; R. CRONE, *Le certificat successoral européen, Droit Européen des Successions internationales*, sous la direction de G. Khairallah e M. Revillard, Paris 2013, 169 s.; AA.VV., *Il regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, a cura di A. Bonomi e P. Wautelet, Milano, 2015. Di recente, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, Napoli, 2017, nonché ID., *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*; G. Buset, *Tutela dei creditori personali del chiamato rinunziante, certificato di eredità e certificato successorio europeo*; T. PERTOT, *Successioni internazionali e prova della qualità di erede: fra certificati di eredità nazionali e certificato successorio europeo*, tutti in *Nuovi modelli di diritto successorio: prospettive interne, europee e comparate. Atti del convegno*, cit., rispettivamente 213 ss., 227 ss., 159 ss.

<sup>3</sup> Per una riflessione sull'attualità del sistema successorio concepito dal codice civile, nonché in ordine alla opportunità di eventuali riforme, v. F. PADOVINI, *Le successioni in generale*, in *Il codice civile ha 70 anni ma non li dimostra*, a cura di L. Vacca, Napoli, 2016, 65 ss.

Si pensi alla ormai indilazionabile abrogazione dell'art. 473 c.c., che tuttora impone alle persone giuridiche l'accettazione delle eredità con beneficio d'inventario e che rappresenta un relitto normativo, come si è già segnalato, generando soltanto costi amministrativi e vivaci contenziosi, spesso animati da meri interessi patrimoniali<sup>4</sup>.

Si pensi, ancora, a tutta la disciplina sul beneficio di inventario, immaginato quale fenomeno marginale, ma oggi assai diffuso, che troppo delude i creditori invece di offrire ad essi una equilibrata protezione.

Purtuttavia, la delega non sembra abbracciare interventi di semplificazione che siano estranei all'introduzione di un certificato successorio, perché la «conformità al certificato successorio europeo» rappresenta, al contempo, sia criterio di esercizio della delega sia, ed altresì, mezzo di individuazione dei confini propri alla delega normativa.

Anche se la semplificazione ereditaria rimane un ambito di intervento legislativo cui sarebbe opportuno estendere una seria riflessione.

3. Così fissati i confini del prefigurato intervento legislativo, conviene manifestare da subito una valutazione favorevole rispetto alla proposta di introdurre nell'ordinamento interno un certificato successorio nazionale: in tale senso militano una pluralità di ragioni concorrenti.

Lo strumento consente di adeguare la realtà normativa alla odierna realtà sociale ed economica, che registra una sempre meno agevole identificazione degli eredi. Invero, la crescente frequenza della circolazione delle persone e l'aumento delle ricchezze individuali, insieme al superamento del modello classico della successione legittima, rendono non più realistico il ricorso allo strumento dell'atto di notorietà, il quale si fonda sulla conoscenza di un dato

---

<sup>4</sup> Sia consentito rinviare, sul punto, a F. PADOVINI, *Per l'abrogazione dell'art. 473 del codice civile: una proposta*, in *Riv. not.*, 2009, 737 ss.

storico in un ambiente predeterminato, ma non ha un intrinseco valore probatorio<sup>5</sup>.

Al contempo, lo strumento consente di adeguare la realtà normativa interna a quella diffusa negli ordinamenti continentali, dove un certificato successorio, quale mezzo di prova della qualità di erede, esiste da lungo tempo, come in Germania e in Austria<sup>6</sup>, oppure è stato introdotto di recente, come in Francia.

Si adegua, ancora, la realtà normativa interna a quella europea non solo prevenendo discriminazioni alla rovescia, ma piuttosto evitando distonie sistematiche ad esempio quanto alla trascrizione degli acquisti per causa di morte, in relazione ai quali oggi si ritiene – addirittura, in ambito tavolare – che il certificato successorio europeo sia titolo sufficiente per dare corso alla esecuzione della pubblicità immobiliare.

Più in generale, poi, l'introduzione di un certificato successorio consentirebbe di superare – sia pure non in modo compiuto – la odierna dicotomia, di diritto interno, tra regime generale di impianto francese, privo di strumenti dedicati alla prova della qualità di erede, e regime vigente nei territori dove è stato mantenuto il sistema pubblicitario dei libri fondiari, dove esiste tuttora il certificato di eredità, di derivazione austriaca, concepito in funzione servente rispetto alla intavolazione degli acquisti per causa di morte<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Sul difetto di valore probatorio nel processo civile dell'atto di notorietà – regolato dall'art. 1, l. 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili – e sulla sua valenza di mero indizio v. Cass., Sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10153 e Cass., 20 luglio 1998, n. 7107, in *Foro it.*, 1999, I, c. 3350, con nota di E. FABIANI, *Orientamenti giurisprudenziali sull'efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto notorio*.

<sup>6</sup> Con la precisazione che nell'ordinamento austriaco l'*Erbschein* viene emesso all'esito del cosiddetto procedimento di ventilazione, attraverso il quale si articola la trasmissione differita dei beni all'erede, previsto da quell'ordinamento e sul quale, per una prima indicazione, basti rinviare ad A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Tratt. dir. comp.* Sacco, Torino, 2002, 30 e ss.

<sup>7</sup> Cfr. F. TOMMASEO, in G. GABRIELLI e F. TOMMASEO, *Comm. l. tan.*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1999, 86 ss. ID., *Il certificato d'eredità: struttura del procedimento e poteri del giudice*, in *Notariato*, 2007, 191 s.

Su un piano più ampio, ancora, la novella legislativa potrebbe cercare di risolvere una pluralità di problemi – dalla pubblicità degli acquisti per causa di morte alla tutela dei terzi acquirenti dall’erede apparente<sup>8</sup> –, oggi più rilevanti che nel passato.

La novella prospettata contribuirà, insomma, a colmare una lacuna del nostro ordinamento, che gli interpreti segnalavano da molto tempo e che l’Italia sembrava voler affrontare già quarant’anni fa, quando ratificò la Convenzione dell’Aja, risalente al 1973, rimasta però senza attuazione<sup>9</sup>.

L’odierna proposta di integrazione del codice civile appare, allora, meritevole di una valutazione per ogni profilo positiva.

4. La bozza di legge delega sembra fissare due soli principi da rispettare nella elaborazione dei decreti delegati.

---

<sup>8</sup> Alla cui disciplina risulta peraltro affidata, in Italia, la tutela del traffico giuridico: v. F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. dir. prim.*, 2013, 734 e, per ulteriori approfondimenti, A. FUSARO, «*La circolazione dei beni ereditari ed il diritto privato europeo*», in *Familia*, 2005, I, in part. 368 ss.

<sup>9</sup> Per il testo della Convenzione ed una prima riflessione v. A. MIGLIAZZA, *Convenzione sull’amministrazione internazionale delle successioni. Commento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1981, 580 e 597 e ss.

L’Italia si è limitata a promulgare la legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione (l. 24 ottobre 1980, n. 745), che però non ha avuto alcun seguito, nonostante la presentazione di un disegno di legge, d’iniziativa del Governo, il 28 luglio 1994, avente ad oggetto le «Norme di attuazione della Convenzione sull’amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L’Aja il 2 ottobre 1973» (cfr. Atti parlamentari. Camera dei Deputati, XII legislatura, Disegno di legge n. 1069).

Per le ragioni dell’insuccesso della Convenzione, la quale privilegiava il sistema angloamericano (così già A. MIGLIAZZA, *op. cit.*, 599), trascurando invece i sistemi continentali, si rinvia a F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 732 ss. Per una ricostruzione dei diversi modelli che concorrono a formare il quadro delle soluzioni adottate dai sistemi continentali v. A. ZOPPINI, *op. cit.*, 25 ss.; una disamina analitica dei singoli ordinamenti è offerta da R. SÜSS, *Erbrecht in Europa*, 4<sup>a</sup> ed., Bonn, 2020; utili indicazioni circa le forme di legittimazione dell’erede sono reperibili altresì in *Le droit des successions en Europe (Actes du colloque de Lausanne du 21 février 2003)*, Genève, 2003, specie 89 ss.

Da un lato, l'introduzione del certificato successorio dovrà avvenire nell'ambito di una revisione e integrazione del codice civile.

D'altro lato, il certificato successorio dovrà essere modellato sul calco del certificato successorio europeo.

I due criteri direttivi si risolvono, così, in una indicazione topografica e nella individuazione del modello cui il nuovo istituto dovrà conformarsi.

5. La collocazione del certificato successorio nel corpo del codice civile appare soluzione condivisibile: il legislatore francese seguì, con la riforma del 2002, proprio la stessa strada, dedicando all'*acte de notoriété* in materia successoria – equivalente ai certificati di eredità con matrice tedesca o austriaca – i nuovi artt. 730 ss. del *code civil*<sup>10</sup>.

Del resto, lo strumento ha una portata generale, perché non si limita a individuare eredi e legatari, ma anche e più in generale i soggetti cui sono attribuiti compiti genericamente gestori e dei beni ereditari, sicché la sua collocazione nel codice civile appare coerente rispetto alle funzioni che gli sono assegnate.

Proprio questa constatazione induce, anzi, a ritenere che la novella dovrebbe essere collocata nella parte generale del libro secondo del codice civile: preferibilmente, quindi, nel titolo primo, fra il capo primo e il capo nono.

---

<sup>10</sup> Sulla novella francese, oggetto della *Loi n. 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral*, per un quadro riassuntivo v. J.F. PILLEBOUT, *Successions. Des preuves de la qualité d'héritier*, in *Juris class. Civ.*, 2003; inoltre cfr. B. BEIGNIER, *La réforme du droit des successions*, Paris, 2002, 61 ss.; M.-C. FORGEARD, R. CRONE et B. GELOT, *La réforme des successions (Loi du 3 décembre 2001)*, Paris, 2002, 99 ss.; J. PICARD, «L'acte de notoriété. Preuve de la qualité d'héritiers», in *Sem. jur. not. et imm.*, 2002, 793 ss.; ID., «L'acte de notoriété. Observations rédactionnelles», *ivi*, 963 ss.; P. VOIRIN et G. GOUBEAUX, *Droit civil, Droit privé notarial. Régimes matrimoniaux. Successions-Libéralités*, II, 22<sup>a</sup> ed., Paris, 2002, 167 ss.; M. BEABRUN, «La loi du 3 décembre 2001 portant réforme du droit des successions», *Deffrénois*, 2003, 102 ss.

La collocazione più coerente sarebbe alla fine del titolo, con la creazione di un nuovo capo, verosimilmente prima o dopo il nono, in ogni caso prima di quello dedicato ai legittimari.

Impropria sembra, invece, una collocazione nei titoli dedicati alle successioni legittime e a quelle testamentarie, perché lo strumento ha una natura generale, che prescinde dal titolo della delazione.

Altrettanto impropria sembra, poi, una collocazione nel titolo quinto, perché, di nuovo, lo strumento prescinde dalla divisione ereditaria ed anzi ben spesso sarà emesso in un momento anteriore.

Forse la collocazione più corretta potrebbe essere subito prima del capo nono, dedicato alla petizione di eredità, perché esso sarebbe seguito e non preceduto dalla disciplina sulla tutela degli acquirenti dall'erede apparente, soprattutto alla luce del nesso tra effetti del certificato successorio e condizione soggettiva degli aventi causa dall'erede apparente.

6. Più articolate sono le considerazioni suggerite dal principio sostanziale fissato nella bozza di legge delega: la necessaria conformità del certificato successorio al certificato successorio europeo.

Su un piano generale – per dir così, negativo – l'introduzione di un certificato successorio nazionale, quale strumento di semplificazione ereditaria, potrebbe forse consentire di immaginare l'abrogazione del certificato d'eredità rilasciato nei territori dove tuttora si applica il regime pubblicitario dei libri fondiari<sup>11</sup>.

La soluzione non sarebbe sconcertante, perché consentirebbe di favorire l'unitarietà dell'ordinamento civile, che l'interprete non può trascurare.

Anzi, questa soluzione consentirebbe di superare la singolarità attuale, dove il certificato successorio europeo è un titolo alternativo al certificato di eredità per l'intavolazione degli acquisti per

---

<sup>11</sup> Persisterebbe comunque la necessità di risolvere il regime del concorso fra certificato nazionale ed uniforme, su cui v. F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 744 ss.; A. FÖTSCHL, *The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates*, in *Successions internationale*, edited by A. Bonomi e C. Schmid, Lausanne 2010, 99 s., nonché *Eur. Priv. L.*, 2010, 1259 s.

causa di morte di beni siti nei territori dove si applica il sistema tavolare.

Sul piano strettamente tecnico un siffatto intervento legislativo suscita l'interrogativo del rispetto dei confini propri alla delega, che non parla di sistema tavolare: purtuttavia, non può non rilevarsi che si tratterebbe in ogni caso – come recita la legge delega – di una semplificazione ereditaria.

Né troppo peso dovrebbe attribuirsi alla circostanza che l'abrogazione della disciplina sul certificato di eredità dovrebbe comportare una parallela revisione della legge tavolare nelle disposizioni dedicate alla pubblicità degli acquisti per causa di morte.

In questa prospettiva, quindi, sarebbe opportuno – ma non indispensabile – che la legge delega venga arricchita con la precisazione che l'introduzione del nuovo istituto debba comportare l'abrogazione dell'odierno certificato di eredità con i necessari adattamenti della legge tavolare.

7. In positivo, la conformità al certificato successorio europeo implica che il certificato interno dovrà essere costruito sulla falsariga dello strumento europeo.

Il criterio della conformità non significa, peraltro, che lo strumento nazionale dovrà rappresentare una replica di quello europeo: in altre parole, non sarà possibile importare nel codice civile le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 650/2012.

Anche questa soluzione merita di essere condivisa: su un piano minuto, perché il regolamento europeo impiega una tecnica legislativa assai lontana dallo stile del codice; sul piano sistematico, perché previene i dubbi interpretativi che può generare l'importazione testuale di norme provenienti da ordinamenti diversi, soprattutto ove tali norme vengano successivamente novellate nel sistema di provenienza.

All'opposto, la conformità al certificato successorio europeo va intesa come rispetto di tutti i principi fondanti le regole di matrice europea.

Probabilmente, lo stesso principio non implica necessario rispetto di tutte le regole dettate per l'attuazione in Italia del Regolamento

(UE) n. 650/2012 e segnatamente nello spicchio dedicato al rapporto con il sistema tavolare, ma suggerisce il necessario rispetto delle scelte caratterizzanti la attuazione.

8. In concreto, il riferimento al modello del certificato successorio europeo significa che la novella del codice civile dovrà rispettare tutti i principi fondanti della disciplina europea: dalla necessità di una domanda ai contenuti di istanza e certificato<sup>12</sup>, dagli effetti propri dello strumento alla revocabilità dell'atto.

Inoltre, sembra che potrà replicarsi anche la soluzione già prescelta per l'attuazione in Italia del Regolamento (UE) n. 650/2012: la attribuzione ai notai della competenza al rilascio, con un intervento giurisdizionale soltanto nella eventuale fase di reclamo.

Su un piano più minuto potrà immaginarsi di ricalcare l'impianto prescelto dal Regolamento (UE) n. 650/2012, magari operandone uno snellimento linguistico ed evitando ridondanze.

A tale scopo, anzi, potrebbe recuperarsi qualche spunto dalla disciplina sul certificato di eredità, per certo più asciutta e più snella.

Alcune previsioni potrebbero, anzi, non essere riprodotte, perché inutilmente gravose e perché concepite nella prospettiva della circolazione europea: così è per l'impiego necessario di modelli; così è per taluni contenuti, molto puntuali, di domande e certificato; così è per la durata temporalmente limitata delle copie autentiche del certificato.

Alcune previsioni meriterebbero, invece, di esser utilmente adattate.

Quanto alla competenza per il rilascio, meriterebbe dettare una disciplina rigida, scegliendo ad esempio il luogo di apertura della successione.

Quanto agli effetti del certificato, ne andrebbe operato in modo espresso il necessario coordinamento con la disciplina generale su-

---

<sup>12</sup> Per alcune osservazioni critiche sul contenuto del CSE, v. F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 741, testo e nota n. 15. Cfr. Max Planck Institut For Comparative And International Private Law, *Comments*, cit., specie §§ 322 s.

gli acquisti dall'erede apparente, prevedendo che la buona fede si presume in chi si affida alle risultanze del certificato successorio<sup>13</sup>.

9. Inoltre, saranno opportuni alcuni chiarimenti, pur se ai confini della delega.

In primo luogo, sarà prudente prevedere la pubblicità del certificato successorio nel registro delle successioni, come si immaginava in un disegno di legge mai approvato.

In secondo luogo, sarà opportuno intervenire sui titoli per la trascrizione degli acquisti per causa di morte, attribuendo al certificato successorio questa efficacia.

Anzi, sarà ragionevole attribuire al certificato successorio la natura di titolo esclusivo per l'esecuzione di tali formalità pubblicitarie.

Da ultimo, sarà quanto mai utile estendere la legittimazione a richiederlo anche ai creditori, qui del defunto e/o dell'erede.

10. Dubbia appare, invece, la previsione di quelli che sono stati chiamati «contenuti eventuali», come la dichiarazione di accettazione dell'eredità o gli accordi per la reintegrazione della legittima.

Si tratta, infatti, di negozi di diritto privato, estranei alla funzione certificatoria, che è tipica del certificato successorio.

---

<sup>13</sup> Con riferimento al certificato successorio europeo, nel senso che l'acquirente potrà fondare la propria buona fede sulle relative risultanze, v. F. PADOVINI, *op. ult. cit.*, 738 s. Una soluzione siffatta appare, del resto, coerente non soltanto con la necessità di rispettare il primato del diritto europeo, ma anche con la disciplina interna dedicata al certificato di eredità, tuttora vigente nei territori italiani appartenenti all'Impero Austro-ungarico fino alla prima guerra mondiale, dove l'art. 21, r.d. 28 marzo 1929 n. 499 dispone che «Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede» ed è acquisito fra gli interpreti che questa regola operi implicitamente sui profili processuali dell'art. 534 c.c. V. per tutti F. TOMMASEO, in *Comm. l. tav.*, cit., 164; da ultimo, G. GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare, Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino 2012, 193; in precedenza, L. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, 3<sup>a</sup> ed., Milano 1994, 309, in nota.

11. Da ultimo, sarà necessario provvedere al coordinamento non solo con la legge tavolare, ma anche con leggi speciali, come quella sui masi chiusi o quella sul debito pubblico.

12. Insomma, l'introduzione del certificato successorio appare necessaria per modernizzare l'ordinamento civile e utile per favorire la circolazione di beni e diritti ereditari, ma costituisce per certo una riforma non priva di snodi problematici e difficoltà attuative.

Donde, in particolare, lo stimolo anzitutto a un qualche ampliamento della delega, sì da ricomprendere in modo esplicito le materie prossime, come la disciplina delle regole sull'erede apparente, la pubblicità immobiliare, il registro delle successioni.

1. Dopo l'art. 532 codice civile viene inserito il seguente capo:

<<CAPO VIII - BIS  
Del certificato successorio

532-*bis* Nozione – Gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari e i curatori dell'eredità possono ottenere dall'autorità competente il rilascio di un certificato successorio, il quale attesti la loro qualità e consenta a essi di esercitare i diritti e i poteri di cui sono titolari.

532-*ter* Legittimazione – Il certificato successorio può essere chiesto congiuntamente o singolarmente da uno o più dei soggetti indicati nel precedente articolo, nonché dai terzi che vi abbiano un legittimo interesse.

532-*quater* Competenza al rilascio – Il certificato successorio viene rilasciato da un notaio esercente nel circondario dove si è aperta la successione.

532-*quinquies* Domanda – Se la domanda è fondata su un testamento o altro atto idoneo, il richiedente deve allegare all'istanza il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento o dell'altro atto idoneo.

Se la domanda è fondata sulla successione di legittima, il richiedente deve allegare all'istanza il certificato di morte della persona di cui si tratta e dimostrare il rapporto col defunto su cui si fonda il diritto alla successione.

In ogni caso il richiedente, oltre alle generalità del defunto e proprie, deve indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge, le persone che abbiano diritto a una quota di riserva, eventuali disposizioni testamentarie ulteriori, nonché se pende o no una lite sul diritto a succedere.

532-*sexies* Esame della domanda – Il notaio verifica i documenti dimessi con la domanda, può indicare le lacune che ravvisa nella domanda, può sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento, e può acquisire d'ufficio le informazioni che ritiene opportune, anche rivolgendosi agli ufficiali dello stato civile e all'ufficio del registro generale dei testamenti.

Se risulta la pendenza di una lite o siano note persone aventi interessi opposti, il notaio può disporre la comparizione in contraddittorio con il richiedente.

Il notaio può disporre, a cura e spese del richiedente, la pubblicazione di un avviso su giornali nazionali ed esteri, invitando gli interessati a fornire ogni informazione utile.

532-*septies* Rilascio del certificato – Il notaio rilascia senza indugio, con atto pubblico, il certificato successorio, che dovrà contenere quantomeno le seguenti informazioni: generalità del defunto e del beneficiario; elementi sulla cui base il certificato viene rilasciato; titolo della attribuzione; quota ereditaria attribuita a ciascun erede e specificazione dei beni assegnati a ciascun legatario; subordinazione dell'attribuzione a condizioni od oneri; eventuale pendenza di una lite; poteri dell'esecutore testamentario e del curatore dell'eredità.

532-*octies* Effetti del certificato successorio – Il certificato successorio fa presumere ad ogni effetto la qualità attestata, di erede, di legatario, di esecutore o di amministratore dell'eredità.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli artt. 534 e 2652, n. 7, né possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 535, né creditore opponente ai sensi dell'art. 1189 chi non sia in possesso del certificato successorio.

Il certificato successorio rappresenta titolo per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie relative ai beni compresi nell'asse ereditaria.

532-*novies* Pubblicità del certificato successorio – Il notaio deve provvedere, senza indugio, a richiedere la iscrizione del certificato di successione nel registro delle successioni conservato dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

532-*decies* Rettifica, modifica o revoca del certificato – Su richiesta di chiunque abbia un interesse o d'ufficio il notaio che ha rilasciato un certificato successorio provvede alla correzione di errori materiali, nonché alla modificazione o revoca del certificato successorio se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere o del potere di amministrare beni ereditari.

532-*undicies* Reclamo – Nei confronti delle decisioni adottate dal notaio è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel cui circondario ha sede il notaio che ha adottato la decisione impugnata.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 739 del codice di procedura civile>>.

2. L'art. 2648 codice civile è sostituito dal seguente:

<<Devono essere trascritti gli acquisti a titolo di successione ereditaria o di legato che abbiano per oggetto i diritti enunciati nei n. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o la liberazione dai medesimi.

La trascrizione dell'acquisto o della liberazione si opera in base a copia autentica del certificato successorio rilasciato dal notaio ai sensi degli articoli 532 *bis* e seguenti>>.

3. L'art. 2660, co. 1, codice civile è sostituito dal seguente:

<<Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare il certificato successorio indicato dall'art. 2648>>.

4. Nell'art. 52, co. 1, della disposizioni per l'attuazione del codice civile dopo «registrati» va aggiunto: <<i certificati successorii>>.

Nell'art. 55, co. 1, delle disposizioni per l'attribuzione del codice civile dopo «codice» va aggiunto <<nonché le copie dei certificati successorii>>.

5. Sono abrogati gli articoli da 13 a 23 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499.

6. L'art. 3, co. 1, r.d. 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

<<chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato successorio rilasciato ai sensi degli artt. 532 *bis* e seguenti del codice civile>>.

7. La locuzione certificato di eredità deve intendersi sostituita, in tutte le leggi vigenti, dalla locuzione certificato successorio.

8. Ove una legge richieda la prova della qualità di erede o di legatario, prevedendo un atto di notorietà o altro mezzo analogo, la disposizione dovrà essere riferita al certificato successorio rilasciato ai sensi degli artt. 532 *bis* e seguenti del codice civile.

## NOTA ALLA TRADUZIONE

1. Una traduzione come prodotto è sempre l'ultima fase di un processo avviato a monte di essa. Tradurre è infatti espressione della volontà che un testo sia conosciuto da altre culture. Le scelte dei testi da tradurre possono dunque influenzare la cultura di arrivo. Inoltre, la ricezione di queste nuove conoscenze passa anche per il modo (quindi le scelte linguistiche) in cui il traduttore proporrà il testo di partenza nella cultura di arrivo.

Il presente progetto di traduzione nasce dalla volontà di fare conoscere al pubblico di giuristi esperti di materia successoria realtà esistenti in Austria e in Germania. Il diritto svizzero in materia è stato escluso dalla traduzione in quanto la Cancelleria federale già presenta la traduzione e/o coredazione di tutto il diritto della Confederazione e lo stesso accade in ambito di diritto dell'UE<sup>1</sup>.

La traduzione di testi giuridici fra paesi diversi è sempre la più difficile da affrontare: a differenza della situazione in cui c'è un unico diritto con la compresenza di più lingue e in cui dalla strutturazione del testo fino alle formule di rito e alla terminologia molto è predeterminato e standardizzato, quando si è in presenza di più diritti e più lingue, il traduttore deve operare scelte autonome a ogni livello, da quello terminologico a quello testuale in senso lato

---

<sup>1</sup> Che qui abbiamo però ritenuto di riportare comunque, ovviamente nella versione ufficiale: ciò al fine di agevolare la comprensione del quadro normativo generale nel quale si inseriscono le singole disposizioni tradotte.

(basti pensare alla struttura delle sentenze tedesche, austriache e italiane), tenendo presenti tutte le variabili sottostanti alla strategia traduttiva (funzione del testo di partenza e di arrivo, tipo di testo, pubblico di arrivo e via dicendo).

Quando si traducono leggi, come nel nostro caso, generalmente il pubblico di arrivo è costituito da esperti di diritto che vogliono per esempio avere informazioni sulle legislazioni straniere: in questo modo la funzione primaria del testo, che nella classificazione di Brinker et al. (2018:140) è appellativa in quanto vuole influenzare il comportamento degli individui a cui si rivolge, subisce una trasformazione diventando essenzialmente informativa. Ciò significa che è possibile applicare strategie traduttive che prevedono – anche in misura superiore ad altri tipi di testo – la possibilità di spiegazioni all'interno del testo, con l'aggiunta per es. di note, di apposizioni esplicative interne al testo, di glossari finali - strategie, queste, impiegate anche nella presente traduzione. Va tenuto presente che alcune traduzioni dei testi proposte nel presente volume già esistevano, e di esse si è tenuto conto. Esse sono però state modificate nei casi in cui sembravano imporre battute d'arresto nella lettura per motivi di ordine linguistico. Si è insomma tradotto seguendo l'idea ormai largamente diffusa (cfr. per es. Ainis 2010, Eichhoff-Cyrus / Antos 2008; Thieme/Raff 2017; Walter 2017) dell'opportunità di esprimere contenuti giuridici in modo da consentire un flusso dell'informazione che per quanto possibile non imponga al lettore, pure esperto, di arrestarsi nella lettura per difficoltà di ordine linguistico e non concettuale, ovviamente ben sapendo che contenuti giuridici complessi necessitano talvolta anche di formulazioni linguistiche complesse (ma non inutilmente complicate).

2. Il problema del flusso dell'informazione si esprime in particolare nella sintassi – al livello del periodo, della dislocazione delle proposizioni all'interno del periodo e dei sintagmi all'interno della singola proposizione. È innegabile che l'andamento sintattico tedesco e italiano sono differenti: in generale, partendo dal presupposto che il verbo è il fulcro dell'informazione, si osserva che

L'italiano è una lingua convessa, perché ha il verbo al centro dell'enunciato, il tedesco è una lingua concava perché tende ad avere gli elementi semantici del verbo (per es. i prefissoidi o il participio passato) alla fine dell'enunciato (cfr. Doherty 1997, Rega 2000). Inoltre, tale problema va considerato nel contesto del sistema dei riferimenti all'interno delle leggi tedesche, che è il seguente: § 31 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 - § 31 Comma 1 Periodo 2 Seconda metà del periodo (laddove nelle leggi italiane si fa alquanto di rado riferimento ai periodi [primo, ultimo periodo del comma]). Da tale situazione nasce la necessità di porre molta attenzione a eventuali compattazioni e/o segmentazioni di periodi e proposizioni perché i rimandi potrebbero essere vanificati generando confusione nella legge tradotta. Inoltre, essendo – come detto – il tedesco e l'italiano due lingue strutturalmente molto diverse, anche la posizione dei sintagmi nell'economia della proposizione può essere molto diversa, e non sempre è semplice riconoscere come i vari sintagmi si combinano tra loro (v. Es. 3).

Ciò non toglie che in alcuni casi è possibile ripensare la struttura del periodo in modo da migliorare il flusso dell'informazione in italiano, come si è fatto nell'esempio seguente. In esso la struttura tedesca, che disloca le interrogative indirette all'inizio periodo e la principale reggente in fondo e che consente così una più agevole sequenza della ripresa tematica, e quindi dell'innalzamento della coesione testuale ([...], bestimmen die Verfahrensgesetze. Sie [...]) è stata riformulata con la occorrente costruzione italiana «soggetto verbo oggetto» sfruttando la possibilità di nominalizzare le due proposizioni interrogative.

### *Esempio 1*

(1a) § 797 Einantwortungsprinzip

Wie weit das Gericht nach einem Todesfall von Amts wegen vorzugehen hat und welche Fristen und Sicherungsmittel bei der Abhandlung zu beachten sind, bestimmen die Verfahrensgesetze. Sie regeln auch, wie ein Erbe oder Gläubiger Ansprüche gegen die Verlassenschaft geltend machen kann.

(1b) §797 Principio dell'immissione nel possesso (*Einantwortung*)<sup>2</sup>

Le leggi in materia processuale sanciscono l'ambito entro il quale il giudice può agire d'ufficio nonché i termini e le garanzie da osservare durante la ventilazione. Esse regolano anche i modi in cui un erede o un creditore può far valere le pretese nei confronti dell'eredità.

Nell'esempio seguente (2a) tratto dal BGB sono riportate, rispettivamente, la traduzione a stampa del BGB stesso nell'edizione del 2005 e anche del 2013<sup>3</sup> (2b) e la traduzione che compare nel presente volume (2c). Innanzitutto si è optato per sostituire il pronome relativo «colui che», che introduce una proposizione relativa, con il sostantivo «il soggetto» seguito da un più sintetico participio passato con funzione di relativa molto frequente in italiano. Inoltre, si è risolto il problema del participio presente (*fallend*) dislocato ovviamente a sinistra e della relativa a destra con un aggettivo («riconducibile») e un participio presente («contenente») che migliorano il flusso della lettura in italiano.

### *Esempio 2*

(2a) § 2367 Leistung an Erbscheinserben

Die Vorschrift des § 2366 findet entsprechende Anwendung, wenn an denjenigen, welcher in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, auf Grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts eine Leistung bewirkt oder wenn zwischen ihm und einem anderen in Ansehung eines solchen Rechts ein nicht unter die Vorschrift des § 2366 fallendes Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das eine Verfügung über das Recht enthält.

---

<sup>2</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

<sup>3</sup> Il riferimento è al *Codice civile tedesco – Bürgerliches Gesetzbuch*, Traduzione e presentazione a cura di S. Patti, Milano-München, nelle edizioni del 2005 e del 2013.

(2b) § 2367 Prestazione all'erede da certificato successorio

La disposizione del § 2366 trova corrispondente applicazione se a colui, che in un certificato successorio è indicato come erede, viene fatta una prestazione in base ad un diritto spettante all'eredità o se tra lui e un altro in relazione ad un tale diritto è posto in essere un negozio, non ricadente sotto la prescrizione del § 2366 che contiene una disposizione sul diritto. (*Codice civile tedesco* 2005 e 2013)

(2c) § 2367 Prestazione a favore dell'erede indicato nel certificato di eredità<sup>4</sup>

La disposizione del § 2366 trova corrispondente applicazione, quando a favore di un soggetto definito come erede nel certificato di eredità è eseguita una prestazione in base ad un diritto proprio dell'eredità oppure quando fra lui e un altro, con riguardo a un tale diritto, viene stipulato un negozio giuridico non riconducibile alla norma del § 2366 e contenente una disposizione sul diritto.

L'esempio seguente<sup>5</sup>, anch'esso tratto dal *Codice civile tedesco* (BGB), è costituito da un unico periodo ipotetico complesso con una protasi e apodosi con al loro interno relative che precisano i sostantivi cui si riferiscono.

Gli es. (3b) e (3c) sono le traduzioni del BGB in italiano pubblicate rispettivamente nel 2005 e 2013, l'es. (3d) è una prima versione di una traduzione che ha visto impegnate l'autrice della *Nota* in prima battuta e la collega giurista Tereza Pertot e l'es. (3e) è la versione finale che compare nel presente volume. È evidente che il passo in grassetto è stato quello che ha presentato maggiori difficoltà proprio per la dislocazione dei vari sintagmi, che sono stati cambiati in tutte e quattro le versioni. Già nella versione del 2013 rispetto a quella del 2005 si scambiano le posizioni «si considera a vantaggio del terzo come erede» con «si considera come erede a vantaggio del terzo». Nella versione provvisoria (3d) si mantie-

---

<sup>4</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

<sup>5</sup> L'esempio e le relative considerazioni sono parte integrante di un contributo di Rega (2021) in fase di pubblicazione.

ne la sequenza soggetto verbo dell'originale («colui che sarebbe erede [...] si considera»), ma in ossequio a una volontà di miglioramento stilistico, si inserisce un deittico («tale a favore del terzo»). Il passo «in Ansehung der in den §§ 2366, 2367 bezeichneten Rechtsgeschäfte zugunsten des Dritten» rimaneva tuttavia poco chiaro, nel senso che nella traduzione sembrava si trattasse di un unico sintagma, mentre si tratta di due sintagmi che, anzi, nella versione definitiva sono stati chiaramente separati con un'anticipazione («con riguardo ai negozi giuridici [...]») e con l'inserimento di due virgole («, a favore del terzo,»). Nell'ultima versione (3e) si procede a un cambiamento radicale nella dislocazione dei vari sintagmi: Si disloca innanzitutto completamente a sinistra «con riguardo ai negozi giuridici di cui ai § 2366, 2367» che si riferisce a tutta la parte che segue, si cambia la sequenza soggetto-verbo in verbo-soggetto, si inserisce quindi il sintagma esplicativo («a favore del terzo») e, dopo l'ulteriore sintagma esplicativo («anche senza [...]») si inserisce il soggetto («il soggetto che sarebbe erede [...]»). Anche grazie alla sostituzione del pronome relativo «colui che» con «il soggetto», ma soprattutto all'anteposizione del sintagma di argomento e all'inserimento del sintagma «a favore del terzo» tra due virgole, immediatamente dopo il predicato nominale, si ottiene una proposizione caratterizzata da un flusso dell'informazione assai più agevole alla lettura.

Va sottolineato comunque che la soluzione definitiva è stata veramente possibile soltanto grazie a una discussione serrata fra traduttrice e giurista per individuare un andamento sintattico italiano in grado di restituire l'informazione originale.

### *Esempio 3*

#### (3a) § 2370 Öffentlicher Glaube bei Todeserklärung

(1) Hat eine Person, die für tot erklärt oder deren Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt ist, den Zeitpunkt überlebt, der als Zeitpunkt ihres Todes gilt, oder ist sie vor diesem Zeitpunkt gestorben, so gilt derjenige, welcher auf Grund der Todeserklärung oder der Feststellung der Todeszeit

Erbe sein würde, in Ansehung der in den §§ 2366, 2367 bezeichneten Rechtsgeschäfte zugunsten des Dritten auch ohne Erteilung eines Erbscheins als Erbe, es sei denn [...].

(3b) § 2370 Pubblica fede dalla dichiarazione di morte

(1) Se una persona dichiarata morta o il cui tempo della morte è stabilito secondo le prescrizioni della legge sulla scomparsa, è sopravvissuta al momento che si considera come momento della sua morte, ovvero essa è morta prima di questo momento, colui, che in base alla dichiarazione di morte o in base alla determinazione del tempo della morte, sarebbe erede si considera a vantaggio del terzo come erede, relativamente ai negozi indicati nei §§ 2366, 2367, anche senza rilascio di un certificato successorio, a meno che il terzo [...]. (*Codice civile tedesco* 2005)

(3c) § 2370 Pubblica fede in caso di dichiarazione di morte

(1) Se una persona dichiarata morta o il cui tempo della morte è stabilito secondo le prescrizioni della legge sulla scomparsa (*Verschollenheitsgesetz*), è sopravvissuta al momento che si considera come momento della sua morte, ovvero essa è morta prima di questo momento, colui, che in base alla dichiarazione di morte o in base alla determinazione del tempo della morte, sarebbe erede si considera come erede a vantaggio del terzo, relativamente ai negozi indicati nei §§ 2366, 2367, anche senza rilascio di un certificato successorio, a meno che il terzo [...]. (*Codice civile tedesco* 2013)

(3d) § 2370 Pubblica fede in caso di dichiarazione di morte

(1) Se una persona, che è stata dichiarata morta o il cui momento di morte è stato determinato sulla base delle disposizioni della Legge sulla scomparsa, è sopravvissuta al momento che è considerato come il momento della sua morte, o è morta prima di tale momento, colui che sarebbe erede sulla base della dichiarazione di morte o della determinazione del momento di morte si considera tale a favore del terzo con riguardo ai negozi giuridici di cui ai §§ 2366, 2367, anche senza il rilascio di un certificato di eredità, a meno che il terzo [...] (versione intermedia)

(3e) § 2370 Pubblica fede in caso di dichiarazione di morte

(1) Se una persona dichiarata morta, o il cui momento della morte è determinato sulla base delle disposizioni della Legge tedesca sulla scomparsa, è sopravvissuta al momento considerato come il momento della sua morte, o è morta prima di tale momento, con riguardo ai negozi giuridici di cui ai §§ 2366, 2367 si considera erede, a favore del terzo, anche senza il rilascio di un certificato di eredità, il soggetto che sarebbe erede sulla base della dichiarazione di morte o della determinazione del momento di morte, a meno che il terzo [...] (versione definitiva contenuta nel presente volume)

3. Il problema terminologico rimane ovviamente sempre degno di nota e si pone con particolare urgenza quando i referenti (istituti giuridici) non esistono (o esistono solo parzialmente) nel sistema giuridico di arrivo.

Quando i termini denotano realtà non esistenti (o parzialmente esistenti) in italiano, sono stati inseriti in un glossario alla fine della traduzione indicando anche se di termine tedesco o austriaco si tratta; le definizioni sono a cura della giurista Pertot.

Inoltre, si è optato per non inserire praticamente mai note esplicative a piè di pagina, ma di rimandare il lettore, con l'indicazione a piè di pagina («v. Glossario»), a un glossario finale, nella considerazione che si tratta di singoli *Paragraphen* che il lettore potrà anche consultare a spot: una nota unica iniziale per il singolo termine avrebbe reso più scomodo il reperimento nelle occorrenze successive e la ripetizione della nota esplicativa (o anche solo l'inserimento del termine tedesco o italiano nel corpo del testo) avrebbe reso pedante la traduzione stessa.

Il livello terminologico è sempre problematico, anche quando i termini sembrano essere banali. Si consideri l'esempio 4 relativo alle scelte diverse per rendere *Gericht*, parola/termine assai usuale. Si è scelto di renderlo anche con «organo giurisdizionale» tenendo presente la terminologia del Regolamento UE e il fatto che la tendenza dovrebbe essere quella di non investire necessariamente un tribunale per la successione. Inoltre, a seconda che il termine

riguardasse maggiormente la sfera europea o quella tedesca, si è variato tra organo giurisdizionale e tribunale<sup>6</sup>:

*Esempio 4*

(4a) § 105 Andere Verfahren

(4b) In anderen Verfahren nach diesem Gesetz sind die deutschen Gerichte zuständig, wenn ein deutsches Gericht örtlich zuständig ist.

(4c) § 105 Altri procedimenti

(4d) Negli altri procedimenti disciplinati dalla presente legge sono competenti gli organi giurisdizionali tedeschi, se è territorialmente competente un organo giurisdizionale tedesco.

(4e) § 343 Örtliche Zuständigkeit

(4f) Örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

(4g) § 343 Competenza territoriale

(4h) Competente per territorio è il tribunale nella cui circoscrizione il defunto, al momento della morte, aveva la propria residenza abituale.

Quanto a *Amtsgericht*, che un tempo era sempre tradotto con «pretura»<sup>7</sup>, si è fatto ricorso alla terminologia ufficiale della Corte di Giustizia optando per Tribunale circoscrizionale.

---

<sup>6</sup> Talvolta anche e più in generale giudice, termine che può essere impiegato quando dal contesto non emerge l'esigenza di una maggiore specificità nell'individuazione dell'organo competente.

<sup>7</sup> Oggi non più esistente in Italia, essendo stato l'ufficio del pretore soppresso (v. art. 1, comma 1, d.lgs., 19 febbraio 1998, n. 51 – Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado). Fuori dei casi in cui sia diversamente disposto dal decreto n. 51/1998, le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario.

Vi sono poi alcuni termini culturospecifici che denominano referenti presenti soltanto in Austria. Il problema delle varianti tedesca e austriaca non sussiste nella traduzione giuridica nei termini che ha per esempio nella traduzione letteraria, in cui è molto spesso un problema di difficile soluzione. In questa dimensione, infatti, l'impiego di varianti legate alle realtà austriaca oppure tedesca serve per esempio per caratterizzare un personaggio o una situazione, e molto spesso si è obbligati a ricorrere a note a piè di pagina o a glossari che disturbano il flusso della lettura. Nella traduzione giuridica il lettore di arrivo sa sempre da dove proviene il testo che sta leggendo e le note non disturbano l'esperienza della lettura come in letteratura.

Tra gli esempi interessanti vi sono *Einantwortung(sbeschluss)* e *Überwindung einer Sperre*, due istituti austriaci così resi in italiano

#### *Esempio 5*

(5a) § 179 AußStrG

Eine mit der Bestätigung der Rechtskraft versehene Ausfertigung des Einantwortungsbeschlusses reicht zur Überwindung einer Sperre (§ 149) aus.

(5b) § 179 Legge sulla volontaria giurisdizione

Per il superamento di un blocco (§ 149) è sufficiente una copia del decreto di immissione nel possesso provvisto della conferma del passaggio in giudicato.

In particolare per *Überwindung einer Sperre* si è dovuto ricorrere a un giurista austriaco. Innanzitutto il *Variantenwörterbuch des Deutschen* di Ammon et al. non riportava *Sperre* come termine austriaco. Un aiuto è fornito indubbiamente dai dizionari giuridici Conte/Boss (2018) e Linhart/Morosini (2020), che parlano di «blocco»; inoltre in Conte/Boss si trova anche – senza indicazioni diatopiche – *Sperrbetrag* «importo bloccato» e *Sperrdepot* «deposito bloccato» nonché la collocazione *eine Sperre aufheben* sbloccare, ma non *eine Sperre überwinden* ovvero *Überwindung einer Sperre*. Il giurista austriaco

contattato ha precisato che il termine è tradizionalmente impiegato in relazione ai c.d. *Rotsiegelbeschlüsse* che, tuttavia, non sono necessari per il superamento del blocco (*Überwindung der Sperre*), essendo sufficiente, a tal fine, una copia del decreto di immissione nel possesso provvisto della conferma del passaggio in giudicato, come emerge chiaramente dal § 179<sup>8</sup>.

Inoltre, un problema che affligge da sempre i traduttori sono i sinonimi in ambito specialistico, in cui dovrebbe vigere il principio della univocità terminologica: si consideri per es. il problema di *Erteilung* e *Ausstellung eines Erbscheins*, che alla fine, dopo una discussione con Tereza Pertot, sono risultati sinonimi per l'italiano «rilascio», forse con una preferenza d'uso di *Ausstellung* da parte del legislatore europeo. Inoltre, *Erteilung* non compare nel testo austriaco e *Ausstellung* è decisamente più frequente di *Erteilung* nel testo della Germania.

Vanno inoltre considerate alcune forme avverbiali non sempre perspicue, come per es. *entsprechend* (nella collocazione *entsprechend gelten*), *im Übrigen*, *an Eides statt*.

A un primo sguardo le relative traduzioni potrebbero essere «per analogia», «per il resto» e «con autocertificazione».

In realtà l'analogia è un criterio interpretativo-applicativo ben preciso in Germania, «per il resto» è ben poco chiaro e l'autocertificazione è un istituto italiano che non trova corrispondenti esatti nei paesi di lingua tedesca e soprattutto non esprime il significato del termine tedesco nel contesto di riferimento. Per la presente traduzione si è quindi preferito, rispettivamente, «trovare corrispondente applicazione», «per quanto non previsto» oppure «negli altri casi»; «in forma solenne» (anche se esistono traduzioni come «dichiarazione in forma giurata» e «attestazione in luogo di giuramento»).

4. Il presente lavoro di traduzione ha indubbiamente visto una situazione ideale, in particolare perché si inseriva in un progetto di

---

<sup>8</sup> Cfr. § 68 Geo. (Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz), Gerichtssiegel - JUSTLINE Österreich.

ricerca comune fra giuristi e linguisti, che possono contribuire – ciascuno con le proprie competenze – a risultati ottimali. Sarebbe importante continuare su questa strada, perché in questo modo si potrebbero costituire dei testi paralleli (memorie di traduzione/ banche testi) con esempi affidabili di riformulazione sintattica, lessicale e terminologica utili alla traduzione giuridica in generale.

*Bibliografia*

- Ainis Michele (2010), *La legge oscura*, Bari: Laterza.
- Brinker Klaus / Cölfen Hermann/ Pappert Steffen (a cura di)  
(2018), *Linguistische Textanalyse*, 9. durchgesehene Auflage,  
Heidelberg: Erich Schmidt.
- Doherty Monika (1997), *Übersetzen im Spannungsfeld zwischen Grammatik  
und Pragmatik*, in Keller Rudi, *Linguistik und Übersetzen*,  
Tübingen: Narr, 79-102.
- Eichhoff-Cyrus Karin M. / Antos Gerd [Hrsg.] (2008): *Verständlichkeit  
als Bürgerrecht?* Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich:  
Dudenverlag.
- Rega Lorenza (2000), *La traduzione letteraria*, Torino: Utet Libreria.
- Rega Lorenza (2021), *La sintassi nella lingua del diritto: aspetti traduttivi dal  
tedesco in italiano*, c.d.s.
- Thieme Stefanie / Raff Gudrun (2017): *Verständlichkeit von Gesetzestexten  
und ihre Optimierung in der Praxis*. In: Felder Ekkehard /  
Vogel Friedemann [Hrsg.] (2017): *Handbuch Sprache im Recht*  
Berlin/Boston: de Gruyter.
- Walter Tonio (2017): *Kleine Stilkunde für Juristen*. München: Beck.



RACCOLTA NORMATIVA  
CON TRADUZIONE DELLE FONTI  
STRANIERE

a cura di  
LORENZA REGA

con la collaborazione di  
TEREZA PERTOT



## DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

**Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo**

Il Parlamento europeo e il consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

*(omissis)*

(5) Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004, ha adottato un nuovo programma, dal titolo «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea». Tale programma sottolinea la necessità di adottare uno strumento in materia di successioni che tratti, in particolare, le questioni del conflitto di leggi, della competenza del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni nel settore delle successioni e un certificato successorio europeo.

(*omissis*)

(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(8) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento — o, secondo il caso, all'accettazione, — all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo.

(*omissis*)

(18) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari

o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

*(omissis)*

(67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato «certificato»), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussi-

diarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

(68) L'autorità che rilascia il certificato dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro. A tal fine il presente regolamento dovrebbe prevedere uno scambio di informazioni su dette formalità tra gli Stati membri.

(69) L'uso del certificato non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non dovrebbero essere obbligate a farlo, ma dovrebbero essere libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie). Tuttavia, nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato.

(70) Il certificato dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. Dovrebbe altresì spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna se l'autorità di rilascio possa coinvolgere altri organi competenti nel processo di rilascio, ad esempio organi competenti a ricevere un atto notorio sostitutivo del giuramento. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità di rilascio affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.

(71) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell'affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. A chiunque effettui pagamenti o consegna beni della successione a una persona designata nel certificato come avente diritto ad accettare tali pagamenti o beni in qualità di erede o legatario dovrebbe essere riconosciuta adeguata protezione se ha agito in buona fede confidando nell'esattezza delle informazioni contenute nel certificato. La stessa protezione andrebbe riconosciuta a chiunque, confidando nell'esattezza delle informazioni contenute nel certificato, acquisti o riceva beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporre dei beni interessati. La protezione andrebbe fornita qualora siano prodotte copie autenticate che sono ancora valide. Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti.

(72) L'autorità competente dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare una o più copie autenticate del certificato al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse. Queste disposizioni non dovrebbero precludere la facoltà di uno Stato membro di consentire, conformemente alle norme nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, la diffusione di copie del certificato a membri del pubblico. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell'autorità di emissione, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato. Ove il certificato sia rettificato, modificato o ritirato, l'autorità di rilascio dovrebbe informare le

persone cui sono state rilasciate copie autenticate, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.

*(omissis)*

(76) Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per le attestazioni da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria nonché per la domanda volta a ottenere un certificato successorio europeo e per il certificato stesso.

*(omissis)*

(78) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica delle attestazioni e delle forme riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e gli atti pubblici e il certificato successorio europeo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

*(omissis)*

### *Articolo 3*

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*(omissis)*

e) «Stato membro d'origine», lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l'atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo;

*(omissis)*

## CAPO VI CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

### *Articolo 62*

#### Istituzione di un certificato successorio europeo

1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 69.

2. L'uso del certificato non è obbligatorio.

3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

### *Articolo 63*

#### Scopo del certificato

1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

- a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

- b) l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
- c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

#### *Articolo 64*

Competenza a rilasciare il certificato

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11. L'autorità di rilascio è:

- a) un organo giurisdizionale quale definito all'articolo 3, paragrafo 2; o
- b) un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.

#### *Articolo 65*

Domanda di certificato

1. Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1 («richiedente»).

2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

3. La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l'articolo 66, paragrafo 2:

- a) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
- b) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita,

- stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;
- c) le generalità dell'eventuale rappresentante del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;
  - d) le generalità del coniuge o partner del defunto e, se del caso, degli ex coniugi o ex partner: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;
  - e) le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge: cognome e nome/nomi o denominazione dell'organizzazione, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;
  - f) lo scopo previsto del certificato ai sensi dell'articolo 63;
  - g) gli estremi dell'organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale, se del caso;
  - h) gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario e/o il diritto di dare esecuzione al testamento del defunto e/o il diritto di amministrare l'eredità del defunto;
  - i) l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto; se non è allegato né l'originale né una copia, un'indicazione del luogo in cui si trova l'originale;
  - j) l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio; se non è allegato né l'originale né la copia della convenzione, un'indicazione del luogo in cui si trova l'originale;
  - k) l'indicazione delle eventuali dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dell'eredità da parte dei beneficiari;

- l) una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare;
- m) qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato.

### *Articolo 66*

#### Esame della domanda

1. Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.

2. Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.

3. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l'autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

5. Ai fini del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all'autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata,

in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale.

### *Articolo 67*

#### Rilascio del certificato

1. L'autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un'altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

L'autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:

- a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
- b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

2. L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell'emissione del certificato.

### *Articolo 68*

#### Contenuto del certificato

Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio;
- b) il numero di riferimento del fascicolo;
- c) gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
- d) la data di rilascio;
- e) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;
- f) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato

- civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
- g) le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d'identificazione (se del caso);
  - h) i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;
  - i) la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;
  - j) l'indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità;
  - k) se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell'accettazione dell'eredità o della rinuncia alla stessa;
  - l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
  - m) l'elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;
  - n) le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte;
  - o) i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.

### *Articolo 69*

#### Effetti del certificato

1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegna beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

### *Articolo 70*

#### Copie autentiche del certificato

1. L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse.

2. Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 73, paragrafo 2, l'autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi del paragrafo 1.

3. Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev'essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall'articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all'autorità di rilascio.

#### *Articolo 71*

##### Rettifica, modifica o revoca del certificato

1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.

2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

3. L'autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revocche del certificato.

#### *Articolo 72*

##### Procedure di ricorso

1. Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

Il ricorso è proposto davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

2. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.

Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

### *Articolo 73*

#### Sospensione degli effetti del certificato

1. Gli effetti del certificato possono essere sospesi:

- a) dall'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 71; o
- b) dall'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall'autorità di rilascio in virtù dell'articolo 72, in pendenza di tale impugnazione.

2. L'autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l'autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato.

Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.

*(omissis)*

### *Articolo 78*

#### Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1. Entro 16 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2;
- b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51;
- c) le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64; e
- d) le procedure di ricorso di cui all'articolo 72.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

*(omissis)*

### *Articolo 83*

#### Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.

2. Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

3. Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e

valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione.

4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.

#### *Articolo 84*

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere da 16 gennaio 2014, e gli articoli 79, 80 e 81, che si applicano a decorrere da 5 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo**

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 59, paragrafo 1, l'articolo 60, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 67, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 occorre elaborare una serie di moduli.
- (2) A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non hanno partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 650/2012. Pertanto, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca

non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le successioni,

Ha adottato il presente Regolamento:

#### *Articolo 1*

1. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una decisione in materia di successioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo I figurante all'allegato 1.

2. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo II figurante all'allegato 2.

3. Il modulo da utilizzare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria in materia di successioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo III figurante all'allegato 3.

4. Il modulo da utilizzare per la domanda di certificato successorio europeo di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo IV figurante all'allegato 4.

5. Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo V figurante all'allegato 5.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## DIRITTO ITALIANO

### **Regio decreto del 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie)**

*(omissis)*

#### *Articolo 3*

Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo.

Nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto in conformità del comma precedente.

*(omissis)*

#### *Articolo 13*

Chiunque vanta diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal

quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.

Se la successione si è aperta fuori dei territori indicati nell'articolo 1, il certificato di eredità deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo, dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.

Ove nell'eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato è obbligatoria.

Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'art. 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

#### *Articolo 13-bis*

Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse.

#### *Articolo 14*

Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.

#### *Articolo 15*

Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto.

Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti più prossimi.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.

#### *Articolo 16*

Il tribunale in composizione monocratica assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il tribunale in composizione monocratica può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termine dell'articolo 371 del codice penale.

#### *Articolo 17*

Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato.

Se è pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, farà menzione espressa della pendenza di lite.

I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica.

#### *Articolo 18*

Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.

Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti.

#### *Articolo 19*

Se risulta che l'erede è stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero che il testatore gli ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei legati, il tribunale in composizione monocratica deve farne espressa menzione nel certificato.

#### *Articolo 20*

Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.

La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario.

#### *Articolo 21*

Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto.

#### *Articolo 22*

Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, può chiedere, mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente secondo le norme dell'art. 13, il rilascio di un certificato sull'acquisto del legato medesimo.

A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto.

Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve sentire gli eredi.

Nel rimanente si applicano le disposizioni relative ai certificati di eredità.

*Articolo 23*

Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

La cancelleria deve comunicare all'Ufficio del Registro del luogo dove si è aperta la successione, una copia dei certificati di eredità e di legato rilasciati dal tribunale in composizione monocratica.

**Legge tavolare (Allegato al regio decreto del 28 marzo 1929, n. 499: Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari)**

*(omissis)*

*Articolo 20*

Formano inoltre oggetto di annotazione:

a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura del concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze;

b) la simultaneità dell'ipoteca e l'escorporazione, per gli effetti indicati dalla presente legge e dalle leggi complementari;

c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile;

d) la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 bis;

e) la fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato e la domanda per pagamento di un debito ipotecario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59 e 60;

f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile;

g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo;

h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge.

#### *Articolo 21*

Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si richiede l'iscrizione, oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale.

In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore.

#### *Articolo 22*

Se un diritto tavolare è stato successivamente trasferito a più persone senza le corrispondenti iscrizioni, l'ultimo acquirente può chiedere che il diritto venga iscritto direttamente a suo nome, purché dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui. Se è stato estinto un credito ipotecario ceduto ad un terzo senza la corrispondente iscrizione tavolare, il debitore può chiedere la cancellazione senza la previa iscrizione del trasferimento.

*(omissis)*

#### *Articolo 33*

In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunciati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 3, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono.

**Legge del 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis)**

*(omissis)*

*Articolo 32*

*(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo)*

1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e' rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.

3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

*(omissis)*



## DIRITTO TEDESCO

### Bürgerliches Gesetzbuch<sup>1</sup>

(*omissis*)

*Abschnitt 8*

*Erbschein*

§ 2353 *Zuständigkeit des Nachlassgerichts, Antrag*

Das Nachlassgericht hat dem Erben auf Antrag ein Zeugnis über sein Erbrecht und, wenn er nur zu einem Teil der Erbschaft berufen ist, über die Größe des Erbteils zu erteilen (Erbschein).

### Codice civile

(*omissis*)

*Sezione 8*

*Certificato di eredità<sup>2</sup>*

§ 2353 *Competenza del tribunale per le successioni<sup>3</sup>; domanda*

Il tribunale per le successioni deve rilasciare all'erede che lo richiede un certificato relativo al suo diritto successorio e, nel caso in cui l'erede sia chiamato soltanto a una parte dell'eredità, relativo all'entità della quota ereditaria (certificato di eredità).

---

<sup>1</sup> In breve BGB.

<sup>2</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

<sup>3</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

§§ 2354–2360 [weggefallen]

§ 2361 *Einziehung oder Kraftloserklärung des unrichtigen Erbscheins*

<sup>1</sup>Ergibt sich, dass der erteilte Erbschein unrichtig ist, so hat ihn das Nachlassgericht einzuziehen. <sup>2</sup>Mit der Einziehung wird der Erbschein kraftlos.

§ 2362 *Herausgabe- und Auskunftsanspruch des wirklichen Erben*

(1) Der wirkliche Erbe kann von dem Besitzer eines unrichtigen Erbscheins die Herausgabe an das Nachlassgericht verlangen.

(2) Derjenige, welchem ein unrichtiger Erbschein erteilt worden ist, hat dem wirklichen Erben über den Bestand der Erbschaft und über den Verbleib der Erbschaftsgegenstände Auskunft zu erteilen.

§§ 2354-2360 [abrogati]

§ 2361 *Ritiro o dichiarazione di invalidità del certificato di eredità inesatto*

<sup>1</sup>Se risulta che il certificato di eredità rilasciato è inesatto, il tribunale per le successioni deve ritirarlo. <sup>2</sup>Con il ritiro il certificato di eredità perde validità.

§ 2362 *Diritto del vero erede alla restituzione e all'informazione*

(1) Il vero erede può pretendere da chi sia in possesso di un certificato di eredità inesatto la consegna al tribunale per le successioni<sup>4</sup>.

(2) Il soggetto al quale sia stato rilasciato un certificato di eredità inesatto deve informare il vero erede sulla consistenza dell'eredità e sul luogo in cui si trovano i beni ereditari.

---

<sup>4</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

§ 2363 *Herausgabeanspruch des Nacherben und des Testamentsvollstreckers*

Dem Nacherben sowie dem Testamentsvollstrecker steht das in § 2362 Absatz 1 bestimmte Recht zu.

§ 2364 *[weggefallen]*

§ 2365 *Vermutung der Richtigkeit des Erbscheins*

Es wird vermutet, dass demjenigen, welcher in dem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, das in dem Erbschein angegebene Erbrecht zustehe und dass er nicht durch andere als die angegebenen Anordnungen beschränkt sei.

§ 2366 *Öffentlicher Glaube des Erbscheins*

Erwirbt jemand von demjenigen, welcher in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, durch Rechtsgeschäft einen Erbschaftsgegenstand, ein Recht an einem solchen Gegenstand oder die Befreiung von einem zur Erbschaft gehörenden Recht, so gilt zu seinen Gunsten der Inhalt des Erbscheins, soweit die Vermutung

§ 2363 *Diritto alla restituzione dell'erede susseguente e dell'esecutore testamentario*

All'erede susseguente<sup>5</sup> e all'esecutore testamentario spetta il diritto previsto dal § 2362, comma 1.

§ 2364 *[abrogato]*

§ 2365 *Presunzione di esattezza del certificato di eredità<sup>6</sup>*

Si presume che al soggetto definito come erede nel certificato di eredità spetti il diritto successorio ivi indicato e che egli non sia limitato da disposizioni diverse da quelle indicate dal certificato.

§ 2366 *Pubblica fede del certificato di eredità*

Se qualcuno, tramite negozio giuridico, ottiene da un soggetto definito come erede in un certificato di eredità, un bene ereditario, un diritto su tale bene o la liberazione da un diritto facente parte dell'eredità, si considera a suo favore come esatto il contenuto del certificato di eredità, nella misura in cui opera la presunzione del

<sup>5</sup> Per *Nacherbe* v. Glossario.

<sup>6</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

des § 2365 reicht, als richtig, es sei denn, dass er die Unrichtigkeit kennt oder weiß, dass das Nachlassgericht die Rückgabe des Erbscheins wegen Unrichtigkeit verlangt hat.

§ 2367 *Leistung an Erbscheinserben*

Die Vorschrift des § 2366 findet entsprechende Anwendung, wenn an denjenigen, welcher in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, auf Grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts eine Leistung bewirkt oder wenn zwischen ihm und einem anderen in Ansehung eines solchen Rechts ein nicht unter die Vorschrift des § 2366 fallendes Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das eine Verfügung über das Recht enthält.

§ 2368 *Testamentsvollstreckerzeugnis*

<sup>1</sup>Einem Testamentsvollstrecker hat das Nachlassgericht auf Antrag ein Zeugnis über die Ernennung zu erteilen. <sup>2</sup>Die Vorschriften über den Erbschein finden auf das Zeugnis entsprechende Anwendung; mit der Beendigung

§ 2365, a meno che egli non sia a conoscenza dell'inesattezza o sappia che il tribunale per le successioni<sup>7</sup> ha preteso la restituzione del certificato di eredità a causa dell'inesattezza.

§ 2367 *Prestazione a favore dell'erede indicato nel certificato di eredità*<sup>8</sup>

La disposizione del § 2366 trova corrispondente applicazione, quando a favore di un soggetto definito come erede nel certificato di eredità è eseguita una prestazione in base ad un diritto proprio dell'eredità oppure quando fra lui e un altro, con riguardo a un tale diritto, viene stipulato un negozio giuridico, non riconducibile alla norma del § 2366 e contenente una disposizione del diritto.

§ 2368 *Certificato di esecutore testamentario*

<sup>1</sup>All'esecutore testamentario il tribunale per le successioni deve, su richiesta, rilasciare un certificato di nomina. <sup>2</sup>Le disposizioni sul certificato di eredità trovano corrispondente applicazione al certificato in esame; al termine

---

<sup>7</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

<sup>8</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

des Amtes des Testamentsvollstreckers wird das Zeugnis kraftlos.

§ 2369 [weggefallen]

§ 2370 *Öffentlicher Glaube bei Todeserklärung*

(1) Hat eine Person, die für tot erklärt oder deren Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt ist, den Zeitpunkt überlebt, der als Zeitpunkt ihres Todes gilt, oder ist sie vor diesem Zeitpunkt gestorben, so gilt derjenige, welcher auf Grund der Todeserklärung oder der Feststellung der Todeszeit Erbe sein würde, in Ansehung der in den §§ 2366, 2367 bezeichneten Rechtsgeschäfte zugunsten des Dritten auch ohne Erteilung eines Erbscheins als Erbe, es sei denn, dass der Dritte die Unrichtigkeit der Todeserklärung oder der Feststellung der Todeszeit kennt oder weiß, dass sie aufgehoben worden sind.

(2) <sup>1</sup>Ist ein Erbschein erteilt worden, so stehen demjenigen, der für tot erklärt oder dessen Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt ist, wenn er noch lebt, die in § 2362 bestimmten Rechte zu. <sup>2</sup>Die gleichen Rechte hat eine Person, deren Tod ohne

dell'ufficio dell'esecutore testamentario il certificato perde validità.

§ 2369 [abrogato]

§ 2370 *Pubblica fede in caso di dichiarazione di morte*

(1) Se una persona dichiarata morta, o il cui momento della morte è determinato sulla base delle disposizioni della Legge sulla scomparsa, è sopravvissuta al tempo considerato come il momento della sua morte, o è morta prima di tale momento, con riguardo ai negozi giuridici di cui ai §§ 2366, 2367 si considera erede, a favore del terzo, anche senza il rilascio di un certificato di eredità, il soggetto che sarebbe erede sulla base della dichiarazione di morte o della determinazione del momento di morte, a meno che il terzo non conosca l'inesattezza della dichiarazione di morte o della determinazione del relativo momento, ovvero sappia che le medesime sono state revocate.

(2) <sup>1</sup>Se è stato rilasciato un certificato di eredità, al soggetto dichiarato morto, o il cui momento della morte è determinato sulla base della Legge sulla scomparsa spettano, se è ancora in vita, i diritti stabiliti al § 2362. <sup>2</sup>Gli stessi diritti spettano alla persona, la cui

Todeserklärung oder Feststellung der Todeszeit mit Unrecht angenommen worden ist.

*(omissis)*

morte è stata assunta per errore senza la dichiarazione di morte o la determinazione del momento di morte.

*(omissis)*

## Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch<sup>9</sup>

### Artikel 239

#### Länderöffnungsklausel

Die Länder können durch Gesetz bestimmen, dass der Antrag auf Erteilung eines Erbscheins der notariellen Beurkundung bedarf und die Versicherung an Eides statt nach § 352 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und nach § 36 Absatz 2 Satz 1 des Internationalen Erbrechtsverfahrensgesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1042) nur vor einem Notar abzugeben ist.

## Legge introduttiva al Codice civile

### Articolo 239

#### Clausola di apertura per i/ a favore dei Länder

I *Länder* possono stabilire con legge che la domanda di rilascio del certificato di eredità<sup>10</sup> debba rivestire la forma di un atto notarile e che la dichiarazione in forma solenne<sup>11</sup> ai sensi del § 352 comma 3 periodo 3 della Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione e ai sensi del § 36 comma 2 periodo 1 della Legge sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni del 29 giugno 2015 (BGBl. I S. 1042) debba essere fatta esclusivamente davanti ad un notaio.

<sup>9</sup> In breve EGBGB.

<sup>10</sup> Per **Erbschein** v. Glossario.

<sup>11</sup> La traduzione è quella offerta dalla Corte di Giustizia dell'UE (v., ad esempio, sentenza del 26 settembre 2013 – causa C-609/11 P, ECLI:EU:C:2013:592). Discorre, invece, di «dichiarazione in forma giurata» G. BARILLÀ, *Il Garantievertrag nella teoria e nella prassi tedesca*, in *Annuario del diritto tedesco 2004*, Milano, 2006, 119). Nel *Codice Civile tedesco – Bürgerliches Gesetzbuch*, Traduzione e presentazione a cura di S. Patti, Milano-München, 2013, 1450 s., l'espressione «*Versicherung an Eides statt*» è tradotta con «attestazione in luogo di giuramento».

**Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit<sup>12</sup>**

*(omissis)*

*§ 26 Ermittlung von Amts wegen*

Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsachen erforderlichen Ermittlungen durchzuführen

*§ 58 Statthaftigkeit der Beschwerde*

(1) Die Beschwerde findet gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Endentscheidungen der Amtsgerichte und Landgerichte in Angelegenheiten nach diesem Gesetz statt, sofern durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Beurteilung des Beschwerdegerichts unterliegen auch die nicht selbständig anfechtbaren Entscheidungen, die der Endentscheidung vorausgegangen sind.

**Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione**

*(omissis)*

*§ 26 Indagine d'ufficio*

Il giudice deve condurre d'ufficio le indagini necessarie alla determinazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

*§ 58 Ammissibilità del ricorso*

(1) Il ricorso contro le decisioni finali di primo grado dei tribunali circoscrizionali<sup>13</sup> e dei tribunali del Land<sup>14</sup> è ammissibile nelle materie disciplinate dalla presente legge, salvo diversa disposizione di legge.

(2) Sono soggette al giudizio del giudice del ricorso anche le decisioni non autonomamente impugnabili, precedenti alla decisione finale.

---

<sup>12</sup> In breve FamFG.

<sup>13</sup> Per **Amtsgericht** v. Glossario.

<sup>14</sup> Per **Landgericht** v. Glossario.

§ 105 *Andere Verfahren*

In anderen Verfahren nach diesem Gesetz sind die deutschen Gerichte zuständig, wenn ein deutsches Gericht örtlich zuständig ist.

§ 343 *Örtliche Zuständigkeit*

(1) Örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

(2) Hatte der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte.

(3) Ist eine Zuständigkeit nach den Absätzen 1 und 2 nicht gegeben, ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin zuständig, wenn der Erblasser Deutscher ist oder sich Nachlassgegenstände im Inland befinden. Das Amtsgericht Schöneberg in Berlin kann die Sache aus wichtigem Grund an ein anderes Nachlassgericht verweisen.

§ 105 *Altri procedimenti*

Negli altri procedimenti disciplinati dalla presente legge sono competenti i giudici tedeschi, se è territorialmente competente un organo giurisdizionale tedesco.

§ 343 *Competenza territoriale*

(1) Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione il defunto, al momento della morte, aveva la propria residenza abituale.

(2) Se al momento della morte il defunto non aveva la residenza abituale nel territorio nazionale, è competente il giudice nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza abituale nel territorio nazionale.

(3) Ove non sussista una competenza ai sensi dei commi 1 e 2, è competente il tribunale circoscrizionale di Schöneberg in Berlino, se il defunto era cittadino tedesco o i beni ereditari si trovano nel territorio nazionale. Il tribunale circoscrizionale di Schöneberg in Berlino può, qualora sussista un motivo rilevante, rimettere la causa a un altro tribunale per le successioni<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

§ 352 *Angaben im Antrag auf Erteilung eines Erbscheins; Nachweis der Richtigkeit*

(1) <sup>1</sup>Wer die Erteilung eines Erbscheins als gesetzlicher Erbe beantragt, hat anzugeben

1. den Zeitpunkt des Todes des Erblassers,

2. den letzten gewöhnlichen Aufenthalt und die Staatsangehörigkeit des Erblassers,

3. das Verhältnis, auf dem sein Erbrecht beruht,

4. ob und welche Personen vorhanden sind oder vorhanden waren, durch die er von der Erbfolge ausgeschlossen oder sein Erbteil gemindert werden würde,

5. ob und welche Verfügungen des Erblassers von Todes wegen vorhanden sind,

6. ob ein Rechtsstreit über sein Erbrecht anhängig ist,

7. dass er die Erbschaft angenommen hat,

8. die Größe seines Erbteils.

<sup>2</sup>Ist eine Person weggefallen, durch die der Antragsteller von der Erbfolge ausgeschlossen oder sein Erbteil gemindert werden würde, so hat der Antragsteller anzugeben, in welcher Weise die Person weggefallen ist.

§ 352 *Indicazioni nella domanda per il rilascio di un certificato di eredità<sup>16</sup>; prova dell'esattezza*

(1) <sup>1</sup>Chi richiede il rilascio del certificato di eredità come erede legittimo deve indicare:

1. il momento della morte del defunto,

2. l'ultima residenza abituale e la cittadinanza del defunto,

3. il rapporto sul quale si fonda il suo diritto successorio,

4. se e quali persone vi siano o vi fossero, la cui presenza determinerebbe o avrebbe determinato la sua esclusione dall'eredità o la riduzione della sua quota ereditaria,

5. se e quali disposizioni a causa di morte del defunto sussistano,

6. se sia pendente una controversia relativa al suo diritto successorio,

7. che ha accettato l'eredità,

8. l'entità della sua quota di eredità.

<sup>2</sup>Se è venuta a mancare una persona, la cui presenza avrebbe determinato l'esclusione del richiedente dall'eredità o la riduzione della sua quota ereditaria, il richiedente deve indicare il modo in cui tale persona sia venuta a mancare.

---

<sup>16</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

(2) Wer die Erteilung des Erbscheins auf Grund einer Verfügung von Todes wegen beantragt, hat

1. die Verfügung zu bezeichnen, auf der sein Erbrecht beruht,

2. anzugeben, ob und welche sonstigen Verfügungen des Erblassers von Todes wegen vorhanden sind, und

3. die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 6 bis 8 sowie Satz 2 vorgeschriebenen Angaben zu machen. (3) <sup>1</sup>Der Antragsteller hat die Richtigkeit der Angaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 sowie Satz 2 durch öffentliche Urkunden nachzuweisen und im Fall des Absatzes 2 die Urkunde vorzulegen, auf der sein Erbrecht beruht. <sup>2</sup>Sind die Urkunden nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu beschaffen, so genügt die Angabe anderer Beweismittel. <sup>3</sup>Zum Nachweis, dass der Erblasser zur Zeit seines Todes im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft gelebt hat, und zum Nachweis der übrigen nach den Absätzen 1 und 2 erforderlichen Angaben

(2) Chi richiede il rilascio del certificato di eredità sulla base di una disposizione per causa di morte deve

1. indicare la disposizione sulla quale si fonda il suo diritto successorio

2. indicare se e quali altre disposizioni per causa di morte del defunto sussistano

e

3. fornire le indicazioni previste al comma 1, periodo 1, numeri 1, 2 e dal 6 all'8 e periodo 2.

(3) <sup>1</sup>Il richiedente deve provare l'esattezza delle indicazioni di cui al comma 1, periodo 1, numeri 1 e 3 e periodo 2 con documenti pubblici e nel caso del comma 2 produrre il documento su cui si fonda il suo diritto successorio. <sup>2</sup>Se i documenti non possono ottenersi o possono ottenersi soltanto con estrema difficoltà, è sufficiente la produzione di altri mezzi di prova. <sup>3</sup>Per la prova che il defunto al momento della sua morte è vissuto nel regime patrimoniale della comunione degli incrementi e per la prova delle altre indicazioni necessarie sulla base dei commi 1 e 2, il richiedente deve dichiarare in forma solenne<sup>17</sup>

<sup>17</sup> V. *supra* nota n. 11.

hat der Antragsteller vor Gericht oder vor einem Notar an Eides statt zu versichern, dass ihm nichts bekannt sei, was der Richtigkeit seiner Angaben entgegensteht. <sup>4</sup>Das Nachlassgericht kann dem Antragsteller die Versicherung erlassen, wenn es sie für nicht erforderlich hält.

§ 352a *Gemeinschaftlicher Erbschein*

(1) <sup>1</sup>Sind mehrere Erben vorhanden, so ist auf Antrag ein gemeinschaftlicher Erbschein zu erteilen. <sup>2</sup>Der Antrag kann von jedem der Erben gestellt werden.

(2) <sup>1</sup>In dem Antrag sind die Erben und ihre Erbteile anzugeben. <sup>2</sup>Die Angabe der Erbteile ist nicht erforderlich, wenn alle Antragsteller in dem Antrag auf die Aufnahme der Erbteile in den Erbschein verzichten.

(3) <sup>1</sup>Wird der Antrag nicht von allen Erben gestellt, so hat er die Angabe zu enthalten, dass die übrigen Erben die Erbschaft angenommen haben. <sup>2</sup>§ 352 Absatz 3 gilt auch für die sich auf die übrigen Erben beziehenden Angaben des Antragstellers.

davanti al giudice o a un notaio di non essere a conoscenza di alcun elemento contrario all'esattezza delle sue indicazioni. <sup>4</sup>Il tribunale per le successioni<sup>18</sup> può dispensare il richiedente da tale dichiarazione ove non la ritenga necessaria.

§ 352a *Certificato di eredità comune*<sup>19</sup>

(1) <sup>1</sup>Se vi sono più eredi, deve essere rilasciato su richiesta un certificato di eredità comune. <sup>2</sup>La richiesta può essere presentata da ciascun erede.

(2) <sup>1</sup>Nella richiesta devono essere indicati gli eredi e le loro porzioni ereditarie. <sup>2</sup>L'indicazione delle porzioni ereditarie non è necessaria se nella richiesta tutti i richiedenti rinunciano all'inserimento delle porzioni ereditarie nel certificato di eredità.

(3) <sup>1</sup>Se la richiesta non è presentata da tutti gli eredi, essa deve contenere l'indicazione che gli altri eredi hanno accettato l'eredità. <sup>2</sup>Il § 352 comma 3 si applica anche alle indicazioni del richiedente che si riferiscono agli altri eredi.

<sup>18</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

<sup>19</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

(4) Die Versicherung an Eides statt gemäß § 352 Absatz 3 Satz 3 ist von allen Erben abzugeben, sofern nicht das Nachlassgericht die Versicherung eines oder mehrerer Erben für ausreichend hält.

*§ 352b Inhalt des Erbscheins für den Vorerben; Angabe des Testamentsvollstreckers*

(1) <sup>1</sup>In dem Erbschein, der einem Vorerben erteilt wird, ist anzugeben, dass eine Nacherbfolge angeordnet ist, unter welchen Voraussetzungen sie eintritt und wer der Nacherbe ist. <sup>2</sup>Hat der Erblasser den Nacherben auf dasjenige eingesetzt, was von der Erbschaft bei dem Eintritt der Nacherbfolge übrig sein wird, oder hat er bestimmt, dass der Vorerbe zur freien Verfügung über die Erbschaft berechtigt sein soll, so ist auch dies anzugeben.

(2) Hat der Erblasser einen Testamentsvollstrecker ernannt, so ist die Ernennung in dem Erbschein anzugeben.

(4) La dichiarazione in forma solenne<sup>20</sup> in conformità del § 352 comma 3 periodo 3 deve essere fatta da tutti gli eredi se il tribunale per le successioni non ritiene sufficiente la dichiarazione di uno o più eredi.

*§352b Contenuto del certificato di eredità<sup>21</sup> per l'erede anteriore<sup>22</sup>; indicazione dell'esecutore testamentario*

(1) <sup>1</sup>Nel certificato di eredità che viene rilasciato a un erede anteriore deve essere indicato che è disposta una successione ereditaria susseguente, su quali presupposti essa opera e chi è l'erede susseguente<sup>23</sup>. <sup>2</sup>Deve essere altresì indicato, se il defunto ha istituito l'erede susseguente in ciò che rimarrà dell'eredità all'inizio della successione ereditaria susseguente, oppure se ha stabilito che l'erede anteriore debba essere legittimato a disporre liberamente dell'eredità.

(2) Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario, la nomina deve essere indicata nel certificato di eredità.

<sup>20</sup> V. *supra* nota n. 11.

<sup>21</sup> Per **Erbschein** v. Glossario.

<sup>22</sup> Per **Vorerbe** v. Glossario.

<sup>23</sup> Per **Nacherbe** v. Glossario.

§ 352c *Gegenständlich beschränkter Erbschein*

(1) Gehören zu einer Erbschaft auch Gegenstände, die sich im Ausland befinden, kann der Antrag auf Erteilung eines Erbscheins auf die im Inland befindlichen Gegenstände beschränkt werden.

(2) <sup>1</sup>Ein Gegenstand, für den von einer deutschen Behörde ein zur Eintragung des Berechtigten bestimmtes Buch oder Register geführt wird, gilt als im Inland befindlich. <sup>2</sup>Ein Anspruch gilt als im Inland befindlich, wenn für die Klage ein deutsches Gericht zuständig ist.

§ 352d *Öffentliche Aufforderung*

Das Nachlassgericht kann eine öffentliche Aufforderung zur Anmeldung der anderen Personen zustehenden Erbrechte erlassen; die Art der Bekanntmachung und die Dauer der Anmeldefrist bestimmen sich nach den für das Aufgebotsverfahren geltenden Vorschriften.

§ 352c *Certificato di eredità oggettivamente limitato*

(1) Se in un'eredità rientrano anche beni che si trovano all'estero, la richiesta di rilascio del certificato di eredità può essere limitata ai beni che si trovano nel territorio nazionale.

(2) <sup>1</sup>Un bene per il quale un'autorità tedesca tiene un libro o registro destinati all'iscrizione dei legittimati è considerato collocato nel territorio nazionale. <sup>2</sup>Una pretesa si considera azionabile nel territorio nazionale se per l'azione è competente un organo giurisdizionale tedesco.

§ 352d *Invito pubblico*

Il tribunale per le successioni<sup>24</sup> può invitare pubblicamente a segnalare diritti successori spettanti ad altre persone; il tipo di comunicazione e la durata del termine per la segnalazione si determinano in base alle disposizioni che valgono per il procedimento notificazione pubblica<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

<sup>25</sup> Per *Aufgebotsverfahren* v. Glossario.

§ 352e Entscheidung über Erbscheinsanträge

(1) <sup>1</sup>Der Erbschein ist nur zu erteilen, wenn das Nachlassgericht die zur Begründung des Antrags erforderlichen Tatsachen für festgestellt erachtet. <sup>2</sup>Die Entscheidung ergeht durch Beschluss. <sup>3</sup>Der Beschluss wird mit Erlass wirksam. <sup>4</sup>Einer Bekanntgabe des Beschlusses bedarf es nicht.

(2) <sup>1</sup>Widerspricht der Beschluss dem erklärten Willen eines Beteiligten, ist der Beschluss den Beteiligten bekannt zu geben. <sup>2</sup>Das Gericht hat in diesem Fall die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses auszusetzen und die Erteilung des Erbscheins bis zur Rechtskraft des Beschlusses zurückzustellen.

(3) Ist der Erbschein bereits erteilt, ist die Beschwerde gegen den Beschluss nur noch insoweit zulässig, als die Einziehung des Erbscheins beantragt wird.

§ 352e Decisione relativa alle richieste di certificato di eredità<sup>26</sup>

(1) <sup>1</sup>Il certificato di eredità può essere rilasciato soltanto se il tribunale per le successioni<sup>27</sup> considera accertati i fatti necessari a motivare la domanda. <sup>2</sup>La decisione è presa con decreto. <sup>3</sup>Il decreto è valido dalla pronuncia. <sup>4</sup>Non è necessario che il decreto sia comunicato.

(2) <sup>1</sup>Se il decreto contrasta con la volontà dichiarata da una delle parti, deve essere comunicato a tutte le parti. <sup>2</sup>In questo caso il tribunale deve sospendere l'efficacia immediata del decreto e posporre il rilascio del certificato di eredità fino al passaggio in giudicato del decreto.

(3) Se il certificato di eredità è già stato rilasciato, il ricorso contro il decreto è ammissibile soltanto se è richiesto il ritiro del certificato di eredità.

<sup>26</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

<sup>27</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

§ 353 Einziehung oder Kraftloserklärung von Erbscheinen

(1) <sup>1</sup>Kann der Erbschein im Verfahren über die Einziehung nicht sofort erlangt werden, so hat ihn das Nachlassgericht durch Beschluss für kraftlos zu erklären. <sup>2</sup>Der Beschluss ist entsprechend § 435 öffentlich bekannt zu machen. <sup>3</sup>Mit Ablauf eines Monats nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger wird die Kraftloserklärung wirksam. <sup>4</sup>Nach Veröffentlichung des Beschlusses kann dieser nicht mehr angefochten werden.

(2) <sup>1</sup>In Verfahren über die Einziehung oder Kraftloserklärung eines Erbscheins hat das Gericht über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. <sup>2</sup>Die Kostenentscheidung soll zugleich mit der Endentscheidung ergehen.

(3) <sup>1</sup>Ist der Erbschein bereits eingezogen, ist die Beschwerde gegen den Einziehungsbeschluss nur insoweit zulässig, als die Erteilung eines neuen gleichlautenden Erbscheins beantragt wird. <sup>2</sup>Die Beschwerde gilt im Zweifel als Antrag auf Erteilung eines neuen gleichlautenden Erbscheins.

§ 353 Ritiro o dichiarazione di invalidità dei certificati di eredità

(1) <sup>1</sup>Se il certificato di eredità non può essere ottenuto subito nel procedimento per il ritiro, il tribunale per le successioni deve dichiararlo invalido con decreto. <sup>2</sup>Il decreto dev'essere comunicato in conformità del § 435. <sup>3</sup>Decorso un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la dichiarazione di invalidità diventa efficace. <sup>4</sup>Dopo la pubblicazione del decreto non è più possibile impugnarlo.

(2) <sup>1</sup>Nel procedimento per il ritiro o la dichiarazione di invalidità di un certificato di eredità il tribunale deve decidere sulle spese procedurali. <sup>2</sup>La decisione sulle spese deve essere presa contestualmente alla decisione finale.

(3) <sup>1</sup>Se il certificato di eredità è già stato ritirato, il ricorso avverso il decreto di ritiro è ammissibile soltanto se è richiesto il rilascio di un nuovo certificato di eredità conforme al precedente. <sup>2</sup>In caso di dubbio il ricorso vale come richiesta di rilascio (*Erteilung*) di un nuovo certificato di eredità conforme al precedente.

§ 354 *Sonstige Zeugnisse*

(1) Die §§ 352 bis 353 gelten entsprechend für die Erteilung von Zeugnissen nach den §§ 1507 und 2368 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, den §§ 36 und 37 der Grundbuchordnung sowie den §§ 42 und 74 der Schiffsregisterordnung.

(2) Ist der Testamentsvollstrecker in der Verwaltung des Nachlasses beschränkt oder hat der Erblasser angeordnet, dass der Testamentsvollstrecker in der Eingehung von Verbindlichkeiten für den Nachlass nicht beschränkt sein soll, so ist dies in dem Zeugnis nach § 2368 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzugeben.

§ 354 *Altri certificati*

(1) I §§ dal 352 al 353 trovano corrispondente applicazione al rilascio di certificati in conformità dei §§ 1507 e 2368 del Codice civile, dei §§ 36 e 37 della Legge sulla tenuta del Libro fondiario e dei §§ 42 e 74 della Legge sulla tenuta del registro navale.

(2) Il certificato di cui al § 2368 del Codice civile deve indicare se l'esecutore testamentario è limitato nell'amministrazione dell'eredità oppure se il defunto ha disposto che l'esecutore testamentario non debba essere limitato nell'assunzione di obbligazioni per l'eredità.

§ 355 *Testamentsvollstreckung*

(1) Ein Beschluss, durch den das Nachlassgericht einem Dritten eine Frist zur Erklärung nach § 2198 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder einer zum Testamentsvollstrecker ernannten Person eine Frist zur Annahme des Amtes bestimmt, ist mit der sofortigen Beschwerde in entsprechender Anwendung der §§ 567 bis 572 der Zivilprozessordnung anfechtbar.

(2) Auf einen Beschluss, durch den das Gericht bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen mehreren Testamentsvollstreckern über die Vornahme eines Rechtsgeschäfts entscheidet, ist § 40 Abs. 3 entsprechend anzuwenden; die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen.

(3) Führen mehrere Testamentsvollstrecker das Amt gemeinschaftlich, steht die Beschwerde gegen einen Beschluss, durch den das Gericht Anordnungen des Erblassers für die Verwaltung des Nachlasses außer Kraft setzt, sowie gegen einen Beschluss, durch den das Gericht über Meinungsverschiedenheiten

§ 355 *Esecuzione testamentaria*

(1) Un decreto, con il quale il tribunale per le successioni<sup>28</sup> fissi a un terzo un termine per la dichiarazione di cui al § 2198 comma 2 del Codice civile oppure fissi a una persona nominata esecutore testamentario un termine per l'accettazione dell'incarico, può essere impugnato con ricorso immediato ai sensi dei §§ dal 567 al 572 Codice di procedura civile.

(2) A un decreto con cui il tribunale decida, in caso di divergenza d'opinione tra più esecutori testamentari, sul perfezionamento di un negozio giuridico, trova corrispondente applicazione il § 40 comma 3; il ricorso deve essere presentato entro un termine di due settimane.

(3) Se più esecutori testamentari esercitano l'incarico in comune, a ognuno di essi spetta autonomamente il ricorso avverso un decreto, con cui il tribunale dichiara inefficaci le disposizioni del defunto per l'amministrazione dell'eredità, così come avverso un decreto, con cui il tribunale decide sulle divergenze d'opinione tra esecutori testamentari.

---

<sup>28</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

zwischen den Testamentsvollstreckern entscheidet, jedem Testamentsvollstrecker selbständig zu.

*(omissis)*

*(omissis)*

## Zivilprozessordnung<sup>29</sup>

(*omissis*)

### § 792 Erteilung von Urkunden an Gläubiger

Bedarf der Gläubiger zum Zwecke der Zwangsvollstreckung eines Erbscheins oder einer anderen Urkunde, die dem Schuldner auf Antrag von einer Behörde, einem Beamten oder einem Notar zu erteilen ist, so kann er die Erteilung an Stelle des Schuldners verlangen.

(*omissis*)

### § 896 Erteilung von Urkunden an Gläubiger

Soll auf Grund eines Urteils, das eine Willenserklärung des Schuldners ersetzt, eine Eintragung in ein öffentliches Buch oder Register vorgenommen werden, so kann der Gläubiger an Stelle des Schuldners die Erteilung der im § 792 bezeichneten Urkunden verlangen, soweit er dieser Urkunden zur Herbeiführung der Eintragung bedarf.

(*omissis*)

## Codice di procedura civile

(*omissis*)

### § 792 Rilascio di documenti al creditore

Il creditore che ai fini dell'esecuzione forzata necessita di un certificato di eredità<sup>30</sup> o di un altro documento che un'autorità, un funzionario pubblico o un notaio possono rilasciare al debitore su richiesta, può pretendere il rilascio in luogo del debitore.

(*omissis*)

### § 896 Rilascio di documenti al creditore

Se è necessario procedere all'iscrizione in un libro o in un registro pubblico sulla base di una sentenza che sostituisce una dichiarazione di volontà del debitore, il creditore che, per ottenere l'iscrizione, abbia bisogno dei documenti di cui al § 792, può pretendere il rilascio di tali documenti in luogo del debitore.

(*omissis*)

---

<sup>29</sup> In breve ZPO.

<sup>30</sup> Per **Erbschein** v. Glossario.

**Gerichtsverfassungsgesetz<sup>31</sup>***(omissis)*

## § 23a

(1) Die Amtsgerichte sind *(omissis)* zuständig für

*(omissis)*

2. Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit nicht durch gesetzliche Vorschriften eine anderweitige Zuständigkeit begründet ist.

*(omissis)*

(2) Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind

*(omissis)*

2. Nachlass- und Teilungssachen,

*(omissis)*

## § 119

(1) Die Oberlandesgerichte sind in Zivilsachen zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel:

1. der Beschwerde gegen Entscheidungen der Amtsgerichte

*(omissis)***Legge sul sistema giudiziario***(omissis)*

## § 23a

(1) I tribunali circoscrizionali<sup>32</sup> sono *(omissis)* competenti:

*(omissis)*

2. nei procedimenti di volontaria giurisdizione, salvo che le disposizioni di legge prevedano una competenza diversa;

*(omissis)*

(2) Sono procedimenti di volontaria giurisdizione:

*(omissis)*

2. i procedimenti in materia successoria e di divisione ereditaria

*(omissis)*

## § 119

(1) I tribunali superiori del Land<sup>33</sup> sono competenti in materia civile per la trattazione e la decisione sui seguenti mezzi di impugnazione:

1. ricorso contro le decisioni dei tribunali circoscrizionali

*(omissis)*

<sup>31</sup> In breve GVG.

<sup>32</sup> Per *Amtsgericht* v. Glossario.

<sup>33</sup> Per *Oberlandesgericht* v. Glossario.

b) in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Ausnahme der Freiheitsentziehungssachen und der von den Betreuungsgerichten entschiedenen Sachen;  
(*omissis*)

b) nei procedimenti di volontaria giurisdizione ad eccezione delle cause di privazione della libertà e di quelle decise dai tribunali tutelari;  
(*omissis*)

**Rechtspflegergesetz<sup>34</sup>***(omissis)***§ 3 Übertragene Geschäfte**

Dem Rechtspfleger werden folgende Geschäfte übertragen:

*(omissis)*

2. vorbehaltlich der in den §§ 14 bis 19b dieses Gesetzes aufgeführten Ausnahmen die nach den gesetzlichen Vorschriften vom Richter wahrzunehmenden Geschäfte des Amtsgerichts in

*(omissis)*

c) Nachlass- und Teilungssachen nach § 342 Absatz 1 und 2 Nummer 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

*(omissis)*

i) Verfahren nach § 33 des Internationalen Erbrechtsverfahrensgesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1042) über die Ausstellung, Berichtigung, Änderung oder den Widerruf eines Europäischen Nachlasszeugnisses, über die Erteilung einer beglaubigten Abschrift eines Europäischen Nachlasszeugnisses

**Legge sui funzionari giudiziari***(omissis)***§ 3 Atti delegati**

Al funzionario giudiziario sono delegati i seguenti atti:

*(omissis)*

2. fatte salve le eccezioni elencate ai §§ 14 al 19b della presente Legge, gli atti del tribunale circoscrizionale<sup>35</sup> che ai sensi della legge vanno espletati dal giudice nei

*(omissis)*

c) procedimenti in materia successoria e di divisione ereditaria ai sensi del § 342 comma 1 e 2 numero 2 della Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione

*(omissis)*

i) procedimenti ai sensi del § 33 della Legge sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni del 29 giugno 2015 (BGBl. I S. 1042) relativi al rilascio, alla rettifica, alla modifica o alla revoca di un certificato successorio europeo<sup>36</sup>, al rilascio di una copia autentica di un

<sup>34</sup> In breve RPfG.

<sup>35</sup> Per *Amtsgericht* v. Glossario.

<sup>36</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

oder die Verlängerung der Gültigkeitsfrist einer beglaubigten Abschrift sowie über die Aussetzung der Wirkungen eines Europäischen Nachlasszeugnisses;

*(omissis)*

§ 11 *Rechtsbehelfe*

(1) Gegen die Entscheidungen des Rechtspflegers ist das Rechtsmittel gegeben, das nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Vorschriften zulässig ist.

*(omissis)*

§ 16 *Nachlass- und Teilungssachen; Europäisches Nachlasszeugnis*

(1) In Nachlass- und Teilungssachen bleiben dem Richter vorbehalten

*(omissis)*

6. die Erteilung von Erbscheinen (§ 2353 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie Zeugnissen nach den §§ 36, 37 der Grundbuchordnung oder den §§ 42, 74 der Schiffsregisterordnung, sofern eine Verfügung von Todes wegen vorliegt oder die Anwendung ausländischen Rechts in Betracht kommt, ferner die Erteilung von Testamentvollstreckerzeugnissen (§ 2368 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

*(omissis)*

certificato successorio europeo o alla proroga del relativo periodo di validità nonché alla sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo;

*(omissis)*

§ 11 *Rimedi*

(1) Contro le decisioni del funzionario giudiziario è esperibile il mezzo di impugnazione ammesso dalle disposizioni generali in materia processuale.

*(omissis)*.

§ 16 *Procedimenti in materia successoria e di divisione ereditaria; certificato successorio europeo*<sup>37</sup>

(1) Nei procedimenti in materia successoria e di divisione ereditaria sono riservati al giudice:

*(omissis)*

6. il rilascio dei certificati di eredità<sup>38</sup> (§ 2353 del Codice civile) e dei certificati di cui ai §§ 36, 37 della Legge sulla tenuta del libro fondiario o ai §§ 42, 74 della Legge sulla tenuta del registro navale, se esiste una disposizione per causa di morte o si applica il diritto straniero, nonché il rilascio dei certificati di esecutore testamentario (§ 2368 del Codice civile).

*(omissis)*

<sup>37</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

<sup>38</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

(2) In Verfahren im Zusammenhang mit dem Europäischen Nachlasszeugnis bleiben die Ausstellung, Berichtigung, Änderung oder der Widerruf eines Nachlasszeugnisses (§ 33 Nummer 3 des Internationalen Erbrechtsverfahrensgesetzes) dem Richter vorbehalten, sofern eine Verfügung von Todes wegen vorliegt oder die Anwendung ausländischen Rechts in Betracht kommt.

(3) Wenn trotz Vorliegens einer Verfügung von Todes wegen die gesetzliche Erbfolge maßgeblich ist und deutsches Erbrecht anzuwenden ist, kann der Richter dem Rechtspfleger folgende Angelegenheiten übertragen:

1. die Erteilung eines Erbscheins;
  2. die Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses;
  3. die Erteilung eines Zeugnisses nach den §§ 36 und 37 der Grundbuchordnung oder den §§ 42 und 74 der Schiffsregisterordnung.
- (*omissis*)

(2) Nei procedimenti relativi al certificato successorio europeo sono riservati al giudice il rilascio, la rettifica, la modifica o la revoca di un certificato successorio europeo (§ 33 numero 1 della Legge sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni) nonché la sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo (§ 33 numero 3 della Legge sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni), se esiste una disposizione per causa di morte o si applica il diritto straniero.

(3) Se nonostante l'esistenza di una disposizione per causa di morte si apra la successione legittima e trovi applicazione il diritto successorio tedesco, il giudice può delegare al funzionario giudiziario le seguenti questioni:

1. il rilascio (*Erteilung*) di un certificato di eredità<sup>39</sup>;
2. il rilascio (*Ausstellung*) di un certificato successorio europeo<sup>40</sup>;
3. il rilascio (*Erteilung*) di un certificato ai sensi dei §§ 36 e 37 della Legge sulla tenuta del libro fondiario o dei §§ 42 e 74 della Legge sulla tenuta del registro navale.

(*omissis*)

<sup>39</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

<sup>40</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

*§ 19 Aufhebung von Richtervorbehalten*

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die in den vorstehenden Vorschriften bestimmten Richtervorbehalte ganz oder teilweise aufzuheben, soweit sie folgende Angelegenheiten betreffen:

*(omissis)*

5. die Geschäfte nach § 16 Absatz 1 Nummer 6 und 7 sowie Absatz 2;

*(omissis)*

*§ 19 Eliminazione delle riserve giudiziali*

(1) I governi del singolo *Land* possono, con provvedimento, in tutto o in parte le riserve giudiziali previste dalle precedenti disposizioni, nella misura in cui esse riguardino le seguenti questioni:

*(omissis)*

5. i negozi giuridici di cui al § 16 comma 1 n. 6 e 7 e comma 2;

*(omissis)*

**Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse (Konsulargesetz<sup>41</sup>)***(omissis)***§ 12 Entgegennahme von Erklärungen**

Die Konsularbeamten sind befugt,

*(omissis)*

2. Versicherungen an Eidesstatt abzunehmen, die zur Erlangung eines Erbscheins, eines Europäischen Nachlasszeugnisses, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder eines Zeugnisses über die Fortsetzung der Gütergemeinschaft abgegeben werden.

*(omissis)***Legge sui funzionari consolari, sulle loro funzioni e sui loro poteri***(omissis)***§ 12 Ricezione di dichiarazioni**

I funzionari consolari hanno il potere di

*(omissis)*

2. accettare dichiarazioni in forma solenne<sup>42</sup>, fatte ai fini dell'ottenimento di un certificato di eredità<sup>43</sup>, un certificato successorio europeo<sup>44</sup>, un certificato di esecutore testamentario o di un certificato sulla continuazione della comunione.

*(omissis)*


---

<sup>41</sup> In breve KonsG.

<sup>42</sup> V. *supra* nota n. 11.

<sup>43</sup> Per **Erbschein** v. Glossario.

<sup>44</sup> Per **Europäisches Nachlasszeugnis** v. Glossario.

## Grundbuchordnung<sup>45</sup>

(*omissis*)

§ 35

(1) <sup>1</sup>Der Nachweis der Erbfolge kann nur durch einen Erbschein oder ein Europäisches Nachlasszeugnis geführt werden. <sup>2</sup>Beruhet jedoch die Erbfolge auf einer Verfügung von Todes wegen, die in einer öffentlichen Urkunde enthalten ist, so genügt es, wenn an Stelle des Erbscheins oder des Europäischen Nachlasszeugnisses die Verfügung und die Niederschrift über die Eröffnung der Verfügung vorgelegt werden; erachtet das Grundbuchamt die Erbfolge durch diese Urkunden nicht für nachgewiesen, so kann es die Vorlegung eines Erbscheins oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses verlangen.

## Legge sulla tenuta del libro fondiario

(*omissis*)

§ 35

(1) <sup>1</sup>La prova della successione ereditaria può essere data solo tramite un certificato di eredità o con un certificato successorio europeo<sup>46</sup>. <sup>2</sup>Se la successione ereditaria trova però fondamento in una disposizione per causa di morte, contenuta in un documento pubblico, è sufficiente che vengano prodotti, in luogo del certificato di eredità o del certificato successorio europeo, la disposizione e il verbale sull'apertura dell'amedesima; se l'ufficio del libro fondiario non ritenga provata la successione ereditaria mediante tali documenti, esso può pretendere la produzione di un certificato di eredità o di un certificato successorio europeo.

---

<sup>45</sup> In breve GBO. Per le concrete modalità di attuazione della formalità pubblicitaria, si veda, inoltre, la *Verordnung zur Durchführung der Grundbuchordnung – Grundbuchverfügung* (Regolamento di esecuzione della Legge sulla tenuta del libro fondiario) o, in breve, GBV, il cui § 9, comma 1, lett. d è stato modificato, nel 2015, dal *Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften* (Legge sul diritto internazionale delle successioni e modificante le disposizioni relative al certificato di eredità e altre disposizioni, per la quale v. *infra*) con l'aggiunta di riferimenti al certificato successorio europeo.

<sup>46</sup> Per *Erbschein* e *europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

(2) Das Bestehen der fortgesetzten Gütergemeinschaft sowie die Befugnis eines Testamentsvollstreckers zur Verfügung über einen Nachlaßgegenstand ist nur auf Grund der in den §§ 1507, 2368 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgeesehenen Zeugnisse oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses als nachgewiesen anzunehmen; auf den Nachweis der Befugnis des Testamentsvollstreckers sind jedoch die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 2 entsprechend anzuwenden.

(3) <sup>1</sup>Zur Eintragung des Eigentümers oder Miteigentümers eines Grundstücks kann das Grundbuchamt von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Beweismitteln absehen und sich mit anderen Beweismitteln, für welche die Form des § 29 nicht erforderlich ist, begnügen, wenn das Grundstück oder der Anteil am Grundstück weniger als 3 000 Euro wert ist und die Beschaffung des Erbscheins, des Europäischen Nachlasszeugnisses oder des Zeugnisses nach § 1507 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur mit unverhältnismäßigem Aufwand an Kosten oder Mühe möglich ist. <sup>2</sup>Der Antragsteller kann auch zur Versicherung an Eides Statt zugelassen werden.

(2) La sussistenza della comunione continuata dei beni così come il potere dell'esecutore testamentario di disporre di un bene ereditario sono da ritenersi provati solo sulla base dei certificati di cui ai §§ 1507, 2368 del Codice civile o di un certificato successorio europeo; per la prova del potere dell'esecutore testamentario trovano tuttavia corrispondente applicazione le disposizioni del comma 1 periodo 2.

(3) <sup>1</sup>Ai fini dell'iscrizione del proprietario o del comproprietario di un terreno, l'ufficio del libro fondiario può rinunciare ai mezzi di prova di cui ai commi 1 e 2 e accontentarsi di altri mezzi di prova, per i quali non è richiesta la forma di cui al § 29, se il valore del terreno o della quota di terreno risulti inferiore a 3.000 € e l'ottenimento del certificato di eredità, del certificato successorio europeo o del certificato di cui al § 1507 Codice civile sia possibile solo con eccessivo dispendio di costi e sforzo. <sup>2</sup>Il richiedente può essere ammesso alla dichiarazione in forma solenne<sup>47</sup>.

<sup>47</sup> V. *supra* nota n. 11.

(*omissis*)

§ 83

Das Nachlaßgericht, das einen Erbschein oder ein Europäisches Nachlasszeugnis erteilt oder sonst die Erben ermittelt hat, soll, wenn ihm bekannt ist, daß zu dem Nachlaß ein Grundstück gehört, dem zuständigen Grundbuchamt von dem Erbfall und den Erben Mitteilung machen. Wird ein Testament oder ein Erbvertrag eröffnet, so soll das Gericht, wenn ihm bekannt ist, daß zu dem Nachlaß ein Grundstück gehört, dem zuständigen Grundbuchamt von dem Erbfall Mitteilung machen und die als Erben eingesetzten Personen, soweit ihm ihr Aufenthalt bekannt ist, darauf hinweisen, daß durch den Erbfall das Grundbuch unrichtig geworden ist und welche gebührenrechtlichen Vergünstigungen für eine Grundbuchberichtigung bestehen.

(*omissis*)

(*omissis*)

§ 83

Il tribunale per le successioni<sup>48</sup>, il quale abbia rilasciato un certificato di eredità<sup>49</sup> o un certificato successorio europeo<sup>50</sup> o abbia altrimenti determinato gli eredi, deve dare notizia della successione e degli eredi al competente ufficio del libro fondiario, se gli sia noto che l'eredità comprende un immobile. Qualora si apra un testamento o un patto successorio, il tribunale deve dare notizia della successione al competente ufficio del libro fondiario, se gli sia noto che l'eredità comprende un immobile, segnalando alle persone istituite eredi di cui conosca la residenza, che in seguito alla successione il libro fondiario è divenuto inesatto e quali agevolazioni sussistono per la relativa rettificazione.

(*omissis*)

---

<sup>48</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

<sup>49</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

<sup>50</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

## Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des Grundbuchwesens<sup>51</sup>

### § 18

(1) (*omissis*) Bei dem Nachweis einer Erbfolge oder des Bestehens einer fortgesetzten Gütergemeinschaft kann das Grundbuchamt von den in § 35 Abs. 1 und 2 der Grundbuchordnung genannten Beweismitteln absehen und sich mit anderen Beweismitteln, für welche die Form des § 29 der Grundbuchordnung nicht erforderlich ist, begnügen, wenn die Beschaffung des Erbscheins, des Europäischen Nachlasszeugnisses oder des Zeugnisses nach § 1507 des Bürgerlichen Gesetzbuches nur mit unverhältnismäßigem Aufwand an Kosten oder Mühe möglich ist; der Antragsteller kann auch zur Versicherung an Eides Statt zugelassen werden.

(*omissis*)

## Legge sulle misure nell'ambito del libro fondiario

### § 18

(1) (*omissis*) Con riguardo alla prova della successione o della sussistenza di una comunione dei beni continuata l'ufficio del libro fondiario può prescindere dai mezzi di prova menzionati al § 35 commi 1 e 2 della Legge sulla tenuta del libro fondiario e ritenere sufficienti altri mezzi di prova, per i quali non sia necessaria la forma prevista dal § 29 della Legge sulla tenuta del libro fondiario, se l'ottenimento del certificato di eredità<sup>52</sup>, del certificato successorio europeo<sup>53</sup> o del certificato di cui al § 1507 del Codice civile sia possibile solo con eccessivo dispendio di costi e sforzo; il richiedente può essere ammesso alla dichiarazione in forma solenne<sup>54</sup>.

(*omissis*)

<sup>51</sup> In breve GBMaßnG.

<sup>52</sup> Per *Erbschein* v. Glossario.

<sup>53</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

<sup>54</sup> V. *supra* nota n. 11.

## Schiffsregisterordnung<sup>55</sup>

### § 41

(1) Der Nachweis der Erbfolge kann nur durch einen Erbschein oder ein Europäisches Nachlasszeugnis geführt werden. Beruht jedoch die Erbfolge auf einer Verfügung von Todes wegen, die in einer öffentlichen Urkunde enthalten ist, so genügt es, wenn an Stelle des Erbscheins oder des Europäischen Nachlasszeugnisses die Verfügung und die Niederschrift über die Eröffnung der Verfügung vorgelegt werden; erachtet das Registergericht die Erbfolge durch diese Urkunde nicht für nachgewiesen, so kann es die Vorlegung eines Erbscheins oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses verlangen.

## Legge sulla tenuta del registro navale

### § 41

(1) La prova della successione ereditaria può essere data solo tramite un certificato di eredità o con un certificato successorio europeo<sup>56</sup>. Se la successione ereditaria trova però fondamento in una disposizione per causa di morte, contenuta in un documento pubblico, è sufficiente che vengano prodotti, in luogo del certificato di eredità o del certificato successorio europeo, la disposizione e il verbale sull'apertura della medesima; se l'ufficio del registro non ritenga provata la successione ereditaria mediante tale documento, esso può pretendere la produzione di un certificato di eredità o di un certificato successorio europeo.

---

<sup>55</sup> In breve SchRegO. Per le concrete modalità di attuazione della formalità pubblicitaria, si veda, inoltre, la *Verordnung zur Durchführung der Schiffsregisterordnung* (Regolamento di esecuzione della Legge sulla tenuta del registro navale) o, in breve, SchRegDV, il cui § 28, comma 1, n. 5 è stato modificato, nel 2015, dal *Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften* (Legge sul diritto internazionale delle successioni e modificante le disposizioni relative al certificato di eredità e altre disposizioni, per la quale v. *infra*) con l'aggiunta di riferimenti al certificato successorio europeo.

<sup>56</sup> Per *Erbschein* e *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

(2) Das Bestehen der fortgesetzten Gütergemeinschaft sowie die Befugnis eines Testamentsvollstreckers zur Verfügung über einen Nachlaßgegenstand können nur durch die in §§ 1507, 2368 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehenen Zeugnisse oder durch ein Europäisches Nachlasszeugnis nachgewiesen werden; auf den Nachweis der Befugnis des Testamentsvollstreckers sind jedoch die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 2 entsprechend anzuwenden.

(2) La sussistenza della comunione continuata dei beni così come il potere dell'esecutore testamentario di disporre di un bene ereditario sono da ritenersi provati solo sulla base dei certificati di cui ai §§ 1507, 2368 del Codice civile o di un certificato successorio europeo; per la prova del potere dell'esecutore testamentario trovano tuttavia corrispondente applicazione le disposizioni del comma 1 periodo 2.

**Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften**<sup>57</sup>

**Legge sul diritto internazionale delle successioni e modificante le disposizioni relative al certificato di eredità e altre**<sup>58</sup>

(*omissis*)

(*omissis*)

*Artikel 1*

*Articolo 1*

(*omissis*)

(*omissis*)

*Abschnitt 5*

*Sezione 5*

*Europäisches Nachlasszeugnis*

*Certificato successorio europeo*<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> In breve *Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz* o IntErbRVG. Con la legge del 29 giugno 2015 si è data concreta esecuzione, in Germania, al Regolamento (UE) n. 650/2012 (v. art. 1, § 1, comma 1, IntErbRVG), provvedendo – per ciò che qui più interessa – all’introduzione di disposizioni nazionali dedicate alla regolazione del certificato successorio europeo. In questa sede sono riportati e tradotti i §§ 33-44, contenuti nella sezione 5 dell’art. 1 dell’IntErbRVG. Invero, con la legge di riforma del 2015 il legislatore tedesco ha modificato, altresì, una serie di disposizioni esistenti, contenute in una pluralità di fonti di diritto nazionale, che sono state in tal guisa adeguate al mutato quadro normativo, sì da tenere in conto l’introduzione del CSE: v. artt. 2 ss. IntErbRVG. Nella misura in cui sono parse rilevanti ai fini della comprensione della disciplina complessiva del certificato uniforme (e della sua integrazione nell’impianto normativo nazionale), tali disposizioni sono state più sopra riportate e tradotte. Si è deciso di omettere, invece, fra le altre, le disposizioni aventi valenza precipuamente transitoria, quelle relative ai costi connessi al rilascio di un certificato successorio (o di eredità) e/o delle relative copie, quelle dettate in materia fiscale, nonché quelle più settoriali (quali le disposizioni contenute nella *Höfeordnung* – Legge sulle tenute agrarie), le quali sono state a loro volta modificate ed integrate, in occasione della riforma del 2015, con l’aggiunta di appositi riferimenti al certificato uniforme.

<sup>58</sup> In breve Legge sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni.

<sup>59</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

*§ 33 Anwendungsbereich*

Dieser Abschnitt gilt für Verfahren über

1. die Ausstellung, Berichtigung, Änderung oder den Widerruf eines Europäischen Nachlasszeugnisses,
2. die Erteilung einer beglaubigten Abschrift eines Europäischen Nachlasszeugnisses oder die Verlängerung der Gültigkeitsfrist einer beglaubigten Abschrift und
3. die Aussetzung der Wirkungen eines Europäischen Nachlasszeugnisses.

*§ 34 Örtliche und sachliche Zuständigkeit*

(1) Das Gericht, das die Verfahrensparteien in der Gerichtsstandsvereinbarung bezeichnet haben, ist örtlich ausschließlich zuständig, sofern sich die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte aus den folgenden Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 ergibt:

1. Artikel 64 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 7 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 6 Buchstabe b Alternative 1 und mit Artikel 5 Absatz 1 Alternative 1 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 oder

*§ 33 Ambito di applicazione*

La presente sezione vale per i procedimenti su

1. rilascio, rettifica, modifica o revoca di un certificato successorio europeo,
2. rilascio di una copia autentica di un certificato successorio europeo o proroga del periodo di validità di una copia autentica e
3. sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo.

*§ 34 Competenza per territorio e per materia*

(1) Il giudice individuato dalle parti nell'accordo relativo al foro competente ha la competenza territoriale esclusiva nel caso in cui la competenza internazionale degli organi giurisdizionali tedeschi risulti dalle seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 650/2012:

1. articolo 64 periodo 1 in combinato disposto con l'articolo 7 lettera a in combinato disposto con l'articolo 6 lettera b alternativa 1 e con l'articolo 5 comma 1 alternativa 1 del Regolamento (UE) n. 650/2012 oppure

2. Artikel 64 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 7 Buchstabe b Alternative 1 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 1 Alternative 1 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012.

(2) Ergibt sich die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte aus Artikel 64 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 7 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 650/2012, ist das Gericht örtlich ausschließlich zuständig, dessen Zuständigkeit die Verfahrensparteien ausdrücklich anerkannt haben.

(3) Ergibt sich die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte aus anderen, in Artikel 64 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 genannten Vorschriften dieser Verordnung, ist das Gericht örtlich ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Hatte der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Inland, ist das Gericht örtlichen ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte. Hatte der Erblasser keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland,

2. articolo 64 periodo 1 in combinato disposto con l'articolo 7 lettera b alternativa 1 in combinato disposto con l'articolo 5 comma 1 alternativa 1 del Regolamento (UE) n. 650/2012.

(2) Se la competenza internazionale degli organi giurisdizionali tedeschi risulta dall'articolo 64 periodo 1 in combinato disposto con l'articolo 7 lettera c del Regolamento (UE) n. 650/2012, il giudice con competenza territoriale esclusiva è quello la cui competenza è espressamente riconosciuta dalle parti processuali.

(3) Se la competenza internazionale degli organi giurisdizionali tedeschi risulta da altre disposizioni del Regolamento (UE) n. 650/2012, menzionate nell'articolo 64 periodo 1 di tale Regolamento, ha competenza territoriale esclusiva il giudice nella cui circoscrizione il defunto aveva la residenza abituale nel momento della morte. Se nel momento della morte il defunto non aveva la residenza abituale nel territorio nazionale, ha competenza territoriale esclusiva il giudice nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza abituale nel territorio

ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin ausschließlich zuständig, in ausschließlich zuständig, in desse örtlich ausschließlich zuständig. Das Amtsgericht Schöneberg in Berlin kann die Sache aus wichtigem Grund an ein anderes Nachlassgericht verweisen.

(4) Sachlich zuständig ist ausschließlich das Amtsgericht. Das Amtsgericht entscheidet als Nachlassgericht. Sind nach landesgesetzlichen Vorschriften für die Aufgaben des Nachlassgerichts andere Stellen als Gerichte zuständig, so sind diese sachlich ausschließlich zuständig.

nazionale nel momento della morte. Se il defunto non aveva una residenza abituale sul territorio nazionale, ha competenza territoriale esclusiva il tribunale circoscrizionale di Schöneberg in Berlino. Il tribunale circoscrizionale di Schöneberg in Berlino può rimettere la causa per motivi gravi a un altro tribunale competente in materia successoria.

(4) È competente per materia esclusivamente il tribunale circoscrizionale. Il tribunale circoscrizionale decide come tribunale per le successioni<sup>60</sup>. Se, ai sensi delle disposizioni della legislazione del *Land*, competenti per le funzioni del tribunale per le successioni sono altri organi, questi hanno competenza esclusiva per materia.

---

<sup>60</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

*§ 35 Allgemeine Verfahrensvorschriften*

(1) Soweit sich aus der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 und den Vorschriften dieses Abschnitts nichts anderes ergibt, ist das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden.

(2) Ist ein Antrag entgegen § 184 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht in deutscher Sprache abgefasst, so kann das Gericht der antragstellenden Person aufgeben, eine Übersetzung des Antrags beizubringen, deren Richtigkeit von einer in einem (Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hierzu befugten Person bestätigt worden ist.

(3) Für die Unterrichtung der Berechtigten durch öffentliche Bekanntmachung nach Artikel 66 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 gelten die §§ 435 bis 437 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

*§35 Disposizioni processuali generali*

(1) Se non diversamente previsto nel Regolamento (UE) 650/2012 e nelle disposizioni della presente sezione, si applica la Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione.

(2) Se avverso al § 184, comma 1, della Legge sul sistema giudiziario la domanda non è redatta in lingua tedesca, il giudice può disporre che il richiedente produca una traduzione della domanda, la cui correttezza è stata certificata da una persona autorizzata a tale fine in uno degli Stati membri dell'UE oppure in un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

(3) Ai fini dell'informazione dei beneficiari con annunci pubblici ai sensi dell'articolo 66, comma 4 del Regolamento (UE) n. 650/2012 si applicano i §§ 435-437 della Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione.

§ 36 *Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses*

(1) Der Antrag auf Ausstellung des Europäischen Nachlasszeugnisses richtet sich nach Artikel 65 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012.

(2) Der Antragsteller hat vor Gericht oder vor einem Notar an Eides statt zu versichern, dass ihm nichts bekannt sei, was der Richtigkeit seiner Angaben zur Ausstellung des Europäischen Nachlasszeugnisses (Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012) entgegensteht. Das Nachlassgericht kann dem Antragsteller die Versicherung erlassen, wenn es sie für nicht erforderlich hält.

§ 36 *Rilascio di un certificato successorio europeo*<sup>61</sup>

(1) La richiesta di rilascio di un certificato successorio europeo avviene conformemente a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 650/2012.

(2) Il richiedente deve rendere innanzi al giudice o a un notaio una dichiarazione in forma solenne<sup>62</sup> di non essere a conoscenza di elementi contrari all'esattezza delle indicazioni da lui fornite per il rilascio del certificato successorio europeo (articolo 66 comma 3 del Regolamento (UE) n. 650/2012). Il tribunale per le successioni<sup>63</sup> può rinunciare alla dichiarazione in forma solenne qualora non la ritenga necessaria.

<sup>61</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

<sup>62</sup> V. *supra* nota n. 11.

<sup>63</sup> Per *Nachlassgericht* v. Glossario.

### § 37 *Beteiligte*

(1) In Verfahren über die Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses ist der Antragsteller Beteiligter. Als weitere Beteiligte können hinzugezogen werden

1. die gesetzlichen Erben,
2. diejenigen, die nach dem Inhalt einer vorliegenden Verfügung von Todes wegen als Erben in Betracht kommen,
3. diejenigen, die im Fall der Unwirksamkeit der Verfügung von Todes wegen Erben sein würden,
4. die Vermächtnisnehmer mit unmittelbarer Berechtigung am Nachlass,
5. der Testamentsvollstrecker oder der Nachlassverwalter,
6. sonstige Personen mit einem berechtigten Interesse.

Auf ihren Antrag sind sie zu beteiligen.

(2) In Verfahren über die Berichtigung, die Änderung, den Widerruf und die Aussetzung der Wirkungen eines Europäischen Nachlasszeugnisses ist der Antragsteller Beteiligter. Sonstige Personen mit einem berechtigten Interesse können als weitere Beteiligte hinzugezogen werden. Auf ihren Antrag sind sie zu beteiligen.

### § 37 *Parti*

(1) Nei procedimenti sul rilascio di un certificato successorio europeo il richiedente è parte. Altre parti chiamate in causa possono essere

1. gli eredi legittimi,
2. coloro che in base al contenuto di una disposizione per causa di morte esistente possono essere considerati eredi,
3. coloro che nel caso di inefficacia di una disposizione per causa di morte sarebbero eredi,
4. i legatari che vantano diritti diretti sulla successione,
5. gli esecutori testamentari o gli amministratori dell'eredità
6. le altre persone con un legittimo interesse.

Tali parti devono essere chiamate in causa se ne fanno richiesta.

(2) Nei procedimenti di rettificazione, modifica, revoca e sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo il richiedente è parte. Altre persone con un legittimo interesse possono essere chiamate in causa. Esse devono essere chiamate in causa se ne fanno richiesta.

(3) In Verfahren über die Erteilung einer beglaubigten Abschrift eines Europäischen Nachlasszeugnisses oder die Verlängerung der Gültigkeitsfrist einer beglaubigten Abschrift ist der Antragsteller Beteiligter.

*§ 38 Änderung oder Widerruf eines Europäischen Nachlasszeugnisses*

Das Gericht hat ein unrichtiges Europäisches Nachlasszeugnis auf Antrag zu ändern oder zu widerrufen. Der Widerruf hat auch von Amts wegen zu erfolgen. Das Gericht hat über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden.

*§ 39 Art der Entscheidung*

(1) Liegen die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses vor, entscheidet das Gericht durch Ausstellung der Urschrift eines Europäischen Nachlasszeugnisses. Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung einer beglaubigten Abschrift oder für die Verlängerung

(3) Nei procedimenti di rilascio di una copia autentica di un certificato successorio europeo oppure di proroga del periodo di validità di una copia autentica il richiedente è parte.

*§ 38 Modifica o revoca di un certificato successorio europeo*<sup>64</sup>

Su richiesta il giudice è tenuto a modificare o a revocare un certificato successorio europeo inesatto. La revoca va effettuata anche d'ufficio. Il giudice decide sulle spese del procedimento.

*§ 39 Tipo di decisione*

(1) Se esistono i presupposti per il rilascio di un certificato successorio europeo<sup>65</sup>, il giudice decide rilasciando l'originale di un certificato successorio europeo. Se esistono i presupposti per il rilascio di una copia autentica oppure per la proroga del periodo di validità di una

<sup>64</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

<sup>65</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

der Gültigkeitsfrist einer beglaubigten Abschrift vor, entscheidet das Gericht durch Erteilung einer beglaubigten Abschrift oder durch Verlängerung der Gültigkeitsfrist einer beglaubigten Abschrift. Im Übrigen entscheidet das Gericht durch Beschluss.

(2) Für die Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses und die Erteilung einer beglaubigten Abschrift ist das Formblatt nach Artikel 67 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 81 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 zu verwenden.

#### *§ 40 Bekanntgabe der Entscheidung*

Entscheidungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 und 2 werden dem Antragsteller durch Übersendung einer beglaubigten Abschrift bekannt gegeben. Weiteren Beteiligten wird die Entscheidung nach § 39 Absatz 1 Satz 1 durch Übersendung einer einfachen Abschrift des ausgestellten Europäischen Nachlasszeugnisses bekannt gegeben.

#### *§ 41 Wirksamwerden*

Die Entscheidung wird wirksam, wenn sie der Geschäftsstelle zum Zweck der Bekanntgabe übergeben wird. Der Zeitpunkt ihrer Wirksamkeit ist auf der Entscheidung zu vermerken.

copia autentica, il giudice decide rilasciando una copia autentica oppure prorogando il periodo di validità di una copia autentica. Negli altri casi il giudice decide con decreto.

(2) Ai fini del rilascio di un certificato successorio europeo e del rilascio di una copia autentica è necessario servirsi del modulo di cui all'articolo 67 comma 1 periodo 2 in combinato disposto con l'articolo 81 comma 2 del Regolamento (UE) n. 650/2012.

#### *§ 40 Comunicazione della decisione*

Le decisioni di cui al § 39 comma 1 periodo 1 e 2 sono comunicate al richiedente con invio di una copia autentica. Alle altre parti la decisione di cui al § 39 comma 1 periodo 1 è comunicata con invio di una copia semplice del certificato successorio europeo rilasciato.

#### *§ 41 Efficacia*

La decisione assume efficacia nel momento in cui è consegnata all'ufficio competente per la comunicazione. Nella decisione deve essere riportato il momento in cui essa assume efficacia.

§ 42 *Gültigkeitsfrist der beglaubigten Abschrift eines Europäischen Nachlasszeugnisses*

Die Gültigkeitsfrist einer beglaubigten Abschrift eines Europäischen Nachlasszeugnisses beginnt mit ihrer Erteilung. Für die Berechnung der Gültigkeitsfrist gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit sich nicht aus der Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine etwas anderes ergibt.

§ 43 *Beschwerde*

(1) Gegen die Entscheidung in Verfahren nach § 33 Nummer 1 und 3 findet die Beschwerde zum Oberlandesgericht statt. § 61 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist nicht anzuwenden. Die Beschwerde ist bei dem Gericht einzulegen, dessen Entscheidung angefochten wird.

§ 42 *Periodo di validità della copia autentica di un certificato successorio europeo*<sup>66</sup>

Il periodo di validità della copia autentica di un certificato successorio europeo inizia al momento del suo rilascio. Ai fini del calcolo del periodo di validità valgono le disposizioni del Codice civile se non altrimenti previsto dal Regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

§ 43 *Ricorso*

(1) Il ricorso avverso la decisione nei procedimenti di cui al § 33 numero 1 e 3 ha luogo presso il Tribunale superiore del Land<sup>67</sup>. Non si applica il § 61 della Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione. Il ricorso deve essere presentato innanzi al giudice la cui decisione è impugnata.

<sup>66</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

<sup>67</sup> Per *Oberlandesgericht* v. Glossario.

(2) Beschwerdeberechtigt sind  
1. in den Verfahren nach § 33 Nummer 1, sofern das Verfahren die Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses betrifft, die Erben, die Vermächtnisnehmer mit unmittelbarer Berechtigung am Nachlass und die Testamentsvollstrecker oder die Nachlassverwalter;

2. in den übrigen Verfahren nach § 33 Nummer 1 sowie in den Verfahren nach § 33 Nummer 3 diejenigen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen.

(3) Die Beschwerde ist einzu-  
legen

1. innerhalb eines Monats, wenn der Beschwerdeführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat;

2. innerhalb von zwei Monaten, wenn der Beschwerdeführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat.

Die Frist beginnt jeweils mit dem Tag der Bekanntgabe der Entscheidung.

(4) Die Beschwerde ist den anderen Beteiligten bekannt zu geben.

(5) Hält das Beschwerdegericht die Beschwerde gegen die Ausstellung des Europäischen Nachlasszeugnisses für begründet, so ändert oder widerruft es das

(2) Legittimati a presentare ricorso sono:

1. nei procedimenti di cui al § 33 numero 1, nella misura in cui il procedimento riguardi il rilascio di un certificato successorio europeo, gli eredi, i legatari che vantano diritti diretti sulla successione e gli esecutori testamentari o gli amministratori dell'eredità;

2. negli altri procedimenti di cui al § 33 numero 1 e nei procedimenti di cui al § 33 numero 3 i soggetti che dimostrano di avere un interesse legittimo.

(3) Il ricorso deve essere presentato

1. entro un mese, se il ricorrente ha la sua residenza abituale sul territorio nazionale;

2. entro due mesi, se il ricorrente ha la sua residenza abituale all'estero.

Il periodo inizia a decorrere in entrambi i casi dal giorno della comunicazione della decisione.

(4) Il ricorso deve essere comunicato alle altre parti.

(5) Qualora il tribunale del ricorso ritenga motivato il ricorso avverso il rilascio del certificato successorio europeo, lo modifica o lo revoca o incarica il giudice

di prima istanza di rettificarlo, Zeugnis oder weist das Ausgangsgericht an, das Zeugnis zu berichtigen, zu ändern oder zu widerrufen. Hält das Beschwerdegericht die Beschwerde gegen die Ablehnung der Ausstellung des Europäischen Nachlasszeugnisses für begründet, so stellt es das Nachlasszeugnis aus oder verweist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das Ausgangsgericht zurück. Stellt das Beschwerdegericht das Nachlasszeugnis aus und lässt es die Rechtsbeschwerde nicht zu, gilt § 39 Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Bei allen sonstigen Beschwerdeentscheidungen nach diesem Absatz sowie nach Absatz 1 Satz 1 gilt im Übrigen § 69 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

#### § 44 Rechtsbeschwerde

Die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ist statthaft, wenn sie das Beschwerdegericht zugelassen hat. Die Zulassungsgründe bestimmen sich nach § 70 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und

modificarlo o revocarlo. Qualora il giudice del ricorso ritenga motivato il ricorso avverso la reiezione del rilascio del certificato successorio europeo, lo rilascia o, previo annullamento del decreto impugnato, rimette la causa al giudice di prima istanza, perché la riesamini e deliberi nuovamente. Se il giudice del ricorso rilascia il certificato successorio e non ammette il ricorso, trova corrispondente applicazione il § 39 comma 1 periodo 1. In tutte le altre decisioni sui ricorsi di cui a questo comma così come al comma 1 periodo 1 si applica per quanto non previsto il § 69 della Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione.

#### § 44 Ricorso per motivi di diritto

Il ricorso per motivi di diritto innanzi alla Corte di giustizia federale<sup>68</sup> è ammesso se è stato ammesso dal giudice del ricorso. I motivi di ammissibilità si determinano ai sensi del § 70 comma 2 della Legge sul procedimento

<sup>68</sup> Per *Bundesgerichtshof* v. Glossario.

in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. § 43 Absatz 3 gilt entsprechend.

*(omissis)*

nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione. Il § 43 comma 3 trova corrispondente applicazione.

*(omissis)*

## DIRITTO AUSTRIACO\*

---

\* I testi legislativi di seguito riportati e tradotti sono stati modificati dal *Bundesgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Anerbengesetz, das Außerstreitgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtskommissionstarifgesetz, das allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, das IPR-Gesetz, die Jurisdiktionsnorm, das Kärntner Erbhöfegesetz 1990, die Notariatsordnung, das Rechtspflegengesetz, das Tiroler Höfegesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 2002 und die Kaiserliche Verordnung über die dritte Teilnovelle zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geändert werden (Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 – ErbRÄG 2015)*, ossia dalla Legge federale di modifica del Codice civile austriaco, della Legge sulle successioni nei masi chiusi, della Legge sulla volontaria giurisdizione, della Legge sulle spese di giudizio, della Legge sul commissario giudiziario, della Legge sulle tariffe dei commissari giudiziari, della Legge generale sul libro fondiario 1955, della Legge sul diritto internazionale privato, della Norma sulla giurisdizione, della Legge carinziana sui masi chiusi 1990, dell'Ordinamento sul notariato, della Legge sui funzionari giudiziari, della Legge tirolese sui masi chiusi, della Legge sulla proprietà di immobili ad uso abitativo 2002 e del Regolamento imperiale sulla terza novella parziale del Codice civile generale austriaco (Legge di modifica del diritto delle successioni 2015).

Delle disposizioni novellate si è deciso di riportare e tradurre soltanto quelle più rilevanti ai fini della comprensione dell'istituto di origine europea e del suo funzionamento nel sistema successorio austriaco che, come pure si è cercato di dimostrare attraverso la riproduzione di testi e frammenti normativi appositamente selezionati, è connotato da non trascurabili peculiarità.

## Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch<sup>1</sup>

(*omissis*)

### § 797 *Einantwortungsprinzip*

(1) Niemand darf eine Erbschaft eigenmächtig in Besitz nehmen. Der Erwerb einer Erbschaft erfolgt in der Regel nach Durchführung des Verlassenschaftsverfahrens durch die Einantwortung der Verlassenschaft, das ist die Übergabe in den rechtlichen Besitz der Erben.

(2) Wie weit das Gericht nach einem Todesfall von Amts wegen vorzugehen hat und welche Fristen und Sicherungsmittel bei der Abhandlung zu beachten sind, bestimmen die Verfahrensgesetze. Sie regeln auch, wie ein Erbe oder Gläubiger Ansprüche gegen die Verlassenschaft geltend machen kann.

(*omissis*)

## Codice civile generale

(*omissis*)

### § 797 *Principio dell'immissione nel possesso*<sup>2</sup>

(1) È fatto divieto a chiunque di prendere possesso di un'eredità in modo arbitrario. Un'eredità si acquista di norma previo espletamento del procedimento di ventilazione<sup>3</sup> tramite l'immissione nel possesso dei beni ereditari, ovvero il trasferimento del possesso legittimo agli eredi.

(2) Le leggi in materia processuale sanciscono l'ambito entro il quale il giudice può agire d'ufficio nonché i termini e le cautele da osservare durante il procedimento di ventilazione. Esse regolano anche i modi in cui un erede o un creditore può far valere le pretese nei confronti dell'eredità.

(*omissis*)

---

<sup>1</sup> In breve ABGB.

<sup>2</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

<sup>3</sup> Per *Verlassenschaftsverfahren* v. Glossario.

**Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen<sup>4</sup>***(omissis)**III. Hauptstück  
Verlassenschaftsverfahren**1. Abschnitt  
Vorverfahren**Einleitung des Verfahrens  
§ 143*

(1) Das Verlassenschaftsverfahren ist von Amts wegen einzuleiten, sobald ein Todesfall durch eine öffentliche Urkunde oder sonst auf unzweifelhafte Weise bekannt wird.

(2) Befindet sich die Verlassenschaft ausschließlich im Ausland oder besteht für bewegliches Vermögen im Inland die Abhandlungszuständigkeit nach Art. 10 Abs. 2 oder Art. 11 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses (im Folgenden: EuErbVO), ABl. Nr. L vom 27.7.2012 S. 107,

**Legge federale sui procedimenti di volontaria giurisdizione***(omissis)**Capo III  
Procedimento di ventilazione**Sezione I  
Fase preliminare**Avvio del procedimento  
§ 143*

(1) Il procedimento di ventilazione<sup>5</sup> è attivato d'ufficio non appena da un documento pubblico o in maniera altrimenti certa risulti la morte di un soggetto.

(2) Se l'eredità si trovi esclusivamente all'estero o vi sia un patrimonio mobiliare nel territorio nazionale per il quale sussista la competenza ai sensi dell'art. 10 comma 2 o dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (di seguito: Regolamento successorio europeo), GU n. L del 27.7.2012 p. 107, il

<sup>4</sup> In breve AußStrG.

<sup>5</sup> Per *Verlassenschaftsverfahren* v. Glossario.

so ist die Abhandlung nur auf Antrag einer Partei einzuleiten, die ihre Erbenstellung bescheinigt. Ergibt sich, dass dem Antragsteller keine Erbberechtigung zukommt und ist das Verfahren nicht auf Grund anderer Anträge fortzusetzen, so ist es mit Beschluss einzustellen.

(*omissis*)

*Zur Einantwortung erforderliche Nachweise*

§ 176

(1) Alle Personen, denen an der Verlassenschaft andere erbrechtliche Ansprüche zustehen als die eines Erben, sind vor der Einantwortung nachweislich von diesen zu verständigen.

(2) Stehen Pflegebefohlenen Ansprüche nach Abs. 1 zu, die noch nicht erfüllt sind, so ist vor Einantwortung Sicherheit zu leisten (§ 56 ZPO). Diese kann auch beim Gerichtskommissär hinterlegt werden. Wird die Sicherheit trotz fristgebundener Aufforderung nicht erlegt, so hat das Verlassenschaftsgericht den Erlag mit Beschluss aufzutragen.

procedimento di ventilazione può essere attivato solo su domanda di una parte, la quale certifichi la propria qualità di erede. Se emerge che il richiedente non vanta alcun diritto ereditario e il procedimento non deve essere continuato sulla base di altre domande, esso deve essere chiuso con decreto.

(*omissis*)

*Prove necessarie ai fini dell'immissione nel possesso dei beni ereditari<sup>6</sup>*

§ 176

(1) Chiunque sia titolare di pretese successorie verso l'eredità diverse da quelle di un erede deve esserne informato in maniera documentata prima dell'immissione nel possesso dei beni ereditari.

(2) Se soggetti incapaci possono vantare pretese ai sensi del comma 1 non ancora soddisfatte, prima dell'immissione nel possesso dei beni ereditari sarà necessario fornire una garanzia (§ 56 codice di procedura civile – ZPO). Questa può essere depositata anche presso il commissario giudiziario. Qualora la garanzia non sia stata prestata nonostante

---

<sup>6</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

(3) Die Sicherheit kann auch aus dem Verlassenschaftsvermögen gestellt werden.

*Einantwortung*

§ 177

Stehen die Erben und ihre Quoten fest und ist die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen nachgewiesen, so hat das Gericht den Erben die Verlassenschaft einzuantworten (§ 797 ABGB).

§ 178

(1) Der Beschluss über die Einantwortung hat zu enthalten:

1. die Bezeichnung der Verlassenschaft durch Vor- und Familiennamen des Verstorbenen, den Tag seiner Geburt und seines Todes und seinen letzten Wohnsitz;

2. die Bezeichnung der Erben durch Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt und Anschrift;

l'invito a farlo entro un determinato termine, il tribunale per le successioni<sup>7</sup> dovrà disporre con decreto che la garanzia venga prestata.

(3) La garanzia può essere ricavata anche dal patrimonio ereditario.

*Immissione nel possesso*

§ 177

Qualora eredi e quote siano stati determinati e sia comprovato il soddisfacimento delle altre condizioni, il tribunale deve procedere all'immissione degli eredi nel possesso dei beni ereditari (§ 797 Codice civile generale – ABGB).

§ 178

(1) Il decreto di immissione nel possesso dei beni ereditari<sup>8</sup> deve contenere:

1. la descrizione dell'eredità con nome e cognome, data di nascita e di morte e ultimo domicilio del defunto;

2. l'indicazione degli eredi con nome e cognome, data di nascita e indirizzo;

<sup>7</sup> Per *Verlassenschaftsgericht* v. Glossario.

<sup>8</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

3. den Erbrechtstitel, die Erbquoten und den Hinweis auf ein allfälliges Erbteilungsübereinkommen;
4. die Art der abgegebenen Erbantrittserklärung (§ 800 ABGB).

(2) Weiters ist gegebenenfalls aufzunehmen:

1. jede Beschränkung der Rechte der Erben durch Nacherbschaften oder gleichgestellte Anordnungen (§§ 707 bis 709 ABGB);
2. jeder Grundbuchskörper, auf dem auf Grund der Einantwortung die Grundbuchsordnung herzustellen sein wird; dabei ist anzugeben, ob diejenigen, denen eingewortet wird, zum Kreis der gesetzlichen Erben zählen.

(3) Gleichzeitig mit der Einantwortung sollen auch alle übrigen noch offenen Verfahrenshandlungen, insbesondere die Aufhebung von Sperrungen, Sicherstellungen (§ 176 Abs. 2) und die Bestimmung von Gebühren, vorgenommen werden.

3. il titolo della vocazione ereditaria, le quote di eredità e il riferimento a un eventuale accordo sulla divisione dell'eredità;

4. il tipo di dichiarazione di accettazione dell'eredità (§ 800 Codice civile generale – ABGB)<sup>9</sup>

(2) Eventuali altre informazioni da inserire sono:

1. ogni limitazione dei diritti degli eredi per effetto di sostituzioni fedecommissarie o disposizioni analoghe (§§ 707-709 Codice civile generale – ABGB);

2. ogni corpo tavolare su cui in virtù del provvedimento giudiziario di immissione nel possesso dei beni ereditari dovrà essere prodotto un grado d'iscrizione tavolare; si dovrà altresì indicare se i soggetti immessi nel possesso dei beni ereditari rientrano tra gli eredi legittimi;

(3) Contemporaneamente all'immissione nel possesso si dovranno adottare anche tutti gli altri atti procedurali ancora pendenti, in particolare la cancellazione di blocchi, la prestazione di garanzie (§176 comma 2) e la determinazione delle spese.

---

<sup>9</sup> La quale può essere condizionata (*bedingt*) o incondizionata (*unbedingt*).

(4) Wer glaubhaft macht, dass es sonst zu einer Beeinträchtigung der Privatsphäre des Verstorbenen oder der Parteien käme, kann die gesonderte Ausfertigung der Anordnungen verlangen.

(5) Der Einantwortungsbeschluss ist den Parteien, bei pflegebefohlenen Erben, Pflichtteilsberechtigten oder Vermächtnisnehmern auch dem Pflugschaftsgericht und auf Antrag auch anderen Personen, die ein rechtliches Interesse daran dartun, insbesondere Gläubigern, zuzustellen.

(6) Enthält der Einantwortungsbeschluss eine Begründung zur Erbrechtsfeststellung, so hat die für Personen, die nicht Partei des Feststellungsverfahrens waren, bestimmte Ausfertigung insoweit keine Begründung zu enthalten.

(7) Auf Antrag ist den Parteien auch eine Amtsbestätigung (§ 186 Abs. 1) mit den Angaben nach Abs. 1 auszustellen.

#### § 179

Eine mit der Bestätigung der Rechtskraft versehene Ausfertigung des Einantwortungsbeschlusses reicht zur Überwindung einer Sperre (§ 149) aus.

(4) Chi dimostri che altrimenti si potrebbe arrivare a ledere la sfera privata del defunto o delle parti, può esigere copia separata delle disposizioni.

(5) Il decreto di immissione nel possesso<sup>10</sup> deve essere notificato alle parti e anche al tribunale tutelare nel caso di eredi incapaci, di legittimari oppure di legatari e, su richiesta, anche ad altre persone che dimostrino un interesse giuridico, in particolare ai creditori.

(6) Se il decreto di immissione nel possesso contiene una motivazione per l'accertamento del diritto successorio, la copia per i soggetti che non erano parte del procedimento di accertamento non deve contenere una motivazione in questo senso.

(7) Su richiesta, alle parti deve essere rilasciata anche una conferma d'ufficio (§186 comma 1) con i dati di cui al comma 1.

#### § 179

Per il superamento di un blocco (§ 149) è sufficiente una copia del decreto di immissione nel possesso provvisto della conferma del passaggio in giudicato.

<sup>10</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

§ 180

(1) Die Parteien können bereits vor Erlassung des Einantwortungsbeschlusses auf Rechtsmittel gegen einen ihren Anträgen entsprechenden Beschluss verzichten; die ihren Anträgen entsprechenden Anordnungen können dann so gleich in Vollzug gesetzt werden.

(2) Nach Rechtskraft der Einantwortung findet kein Abänderungsverfahren statt.

*Übereinkommen über die Erbteilung, die Pflegeleistungen und die Stundung des Pflichtteils*

§ 181

(1) Mehrere Erben können vor der Einantwortung ihre Vereinbarung über die Erbteilung oder die Benützung der Verlassenschaftsgegenstände auch beim Gerichtskommissär zu Protokoll geben. Das Gleiche gilt für Vereinbarungen über Pflegeleistungen und für Vereinbarungen über die Stundung des Pflichtteils (§§ 766 ff. ABGB). Derartigen Vereinbarungen kommt die Wirkung eines vor

§ 180

(1) Le parti possono rinunciare già prima dell'emissione del decreto di immissione nel possesso dei beni ereditari ai mezzi d'impugnazione contro un decreto che accolga le loro richieste; le disposizioni conformi alle loro domande possono allora essere eseguite con effetto immediato.

(2) Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di immissione nel possesso dei beni ereditari<sup>11</sup> sono esclusi procedimenti di modifica.

*Accordo sulla divisione dell'eredità, le prestazioni di assistenza e la proroga della legittima*

§ 181

(1) Prima del provvedimento di immissione nel possesso di beni ereditari più eredi possono fare mettere a verbale anche presso il commissario giudiziario l'accordo raggiunto sulla divisione dell'eredità oppure sull'utilizzo dei beni ereditari. Lo stesso vale per gli accordi relativi alle prestazioni di assistenza e per accordi relativi alla proroga della legittima (§§ 766 segg. Codice civile

---

<sup>11</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

Gericht geschlossenen Vergleichs zu.

(2) Sind Pflegebefohlene beteiligt, so bedarf die Vereinbarung der Genehmigung durch das Pflegschaftsgericht.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch für auf die Verlassenschaft bezogene Vereinbarungen mit sonstigen am Verlassenschaftsverfahren beteiligten Personen.

*Verfahren bei ausländischem Erbstatut*

§ 181a

Richten sich der Erbschaftserwerb und die Haftung für Schulden der Verlassenschaft nach fremdem Recht, so sind die Bestimmungen über die Erbantrittserklärung und über die Einantwortung nur insoweit anzuwenden, als es der Schutz der Rechte der Beteiligten und der Rechtsübergang nach dem maßgebenden Erbrecht erfordern.

generale – ABGB). Tali accordi hanno lo stesso effetto di una transazione giudiziale.

(2) Se partecipano anche soggetti incapaci, l'accordo necessita dell'approvazione del tribunale tutelare.

(3) Le disposizioni summenzionate si applicano, in quanto compatibili, agli accordi relativi all'eredità con altri soggetti partecipanti al procedimento di ventilazione<sup>12</sup>.

*Procedimenti soggetti alla legge successoria estera*

§ 181a

Se l'acquisto dell'eredità e la responsabilità per i debiti dell'eredità sono regolati da un diritto straniero, le disposizioni relative alla dichiarazione di accettazione dell'eredità e al provvedimento giudiziario di immissione nel possesso dei beni ereditari<sup>13</sup> potranno essere applicate soltanto nella misura in cui lo richieda la tutela dei diritti delle parti coinvolte e il trasferimento dei diritti in base al diritto successorio di riferimento.

<sup>12</sup> Per *Verlassenschaftsverfahren* v. Glossario.

<sup>13</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

*Europäisches Nachlasszeugnis*

§ 181b

(1) Soweit nicht in der EuErbVO geregelt, ist das Europäische Nachlasszeugnis nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auszustellen.

(2) Der Gerichtskommissär hat den Antrag auf Ausstellung des Europäischen Nachlasszeugnisses dem Gericht vorzulegen, wenn er der Ansicht ist, dass die Rechtsstellung, deren Bestätigung beantragt wird, nicht besteht.

*Verfahren nach Rechtskraft der Einantwortung*

§ 182

(1) Über Anträge auf Eintragungen in das Grundbuch, die auf Grund der Einantwortung erforderlich werden, hat das Grundbuchsgericht zu entscheiden.

(2) Stellen die Berechtigten innerhalb angemessener, ein Jahr nicht erheblich übersteigender

*Certificato successorio europeo*<sup>14</sup>

§ 181b

(1) Se non altrimenti disposto dal Regolamento successorio europeo, il certificato successorio europeo sarà emesso in base alle disposizioni della presente Legge federale.

(2) Il commissario giudiziario deve presentare al tribunale domanda di rilascio del certificato successorio europeo, se ritiene che non sussista la situazione giuridica di cui si chiede certificazione.

*Procedimento successivo al passaggio in giudicato del provvedimento di immissione nel possesso dei beni ereditari*

§ 182

(1) Il giudice tavolare decide sulle domande relative alle iscrizioni nel libro fondiario divenute necessarie in ragione dell'immissione nel possesso dei beni ereditari.

(2) Se gli aventi diritto non presentano domanda entro un termine adeguato, non di molto superiore a un anno dal passaggio in giudicato del decreto dell'immissione

---

<sup>14</sup> Per *Nachlasszeugnis* v. Glossario.

Frist nach Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses keinen Antrag, so hat der Gerichtskommissär an ihrer Stelle die geeigneten Anträge beim Grundbuchgericht einzubringen.

(3) Erwerben Personen Rechte auf bürgerlich zu übertragende Sachen nicht auf Grund der Einantwortung, sondern als Vermächtnisnehmer oder rechtsgeschäftlich, so hat das Verlassenschaftsgericht auf deren Antrag und mit Zustimmung aller Erben mit Beschluss zu bestätigen, dass sie in den öffentlichen Büchern als Eigentümer eingetragen werden können. Für Bestätigungen zur Eintragung in das Firmenbuch gilt dies ebenso.

(4) Richtet sich der Erwerb von bürgerlich zu übertragenden Sachen auf Grund der EuErbVO nach fremdem Recht, so gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend.

(*omissis*)

nel possesso<sup>15</sup>, il commissario giudiziario deve presentare in loro vece presso il giudice tavolare le opportune domande.

(3) Se i soggetti acquistano diritti sulle cose da trasferire tavolarmente non sulla base dell'immissione nel possesso dei beni ereditari, ma in quanto legatari oppure tramite atto negoziale, il tribunale per le successioni<sup>16</sup> deve confermare con decreto su loro richiesta e con l'assenso di tutti gli eredi che essi possono essere iscritti come proprietari nei libri pubblici. Ciò vale anche per le conferme utili all'iscrizione nel registro delle imprese.

(4) Se l'acquisto delle cose da trasferire tavolarmente è regolato sulla base del Regolamento successorio europeo da un diritto straniero, si applicano in quanto compatibili i commi 1 e 2.

(*omissis*)

<sup>15</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

<sup>16</sup> Per *Verlassenschaftsgericht* v. Glossario.

**Bundesgesetz über die Tätigkeit der Notare als Beauftragte des Gerichtes im Verfahren außer Streitsachen (Gerichtskommissärsgesetz)<sup>17</sup>**

*§ 1 Umfang der Tätigkeit*

(1) Die Notare haben im Verfahren außer Streitsachen folgende Amtshandlungen zu besorgen:

1. in Verlassenschaftssachen  
(*omissis*)

c) die Sicherung der in Österreich gelegenen Verlassenschaft, auch wenn ein ausländisches Gericht im Sinn des Art. 3 Abs. 2 EuErbVO zuständig ist;

d) die Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses<sup>18</sup> nach Art. 62 EuErbVO;

(*omissis*)

**Legge federale sulle attività dei notai come delegati giudiziali nei procedimenti di volontaria giurisdizione (Legge sul commissario giudiziario)**

*§ 1 Ambito dell'attività*

(1) Nei procedimenti non contenziosi spetta ai notai compiere i seguenti atti:

1. nelle cause in materia successoria

(*omissis*)

c) la tutela dell'eredità sita in Austria, anche se è competente un organo giurisdizionale estero ai sensi dell'art. 3 comma 2 Regolamento successorio europeo;

d) il rilascio di un certificato successorio europeo ai sensi dell'art. 62 del Regolamento successorio europeo;

(*omissis*)

---

<sup>17</sup> In breve GKG. Per i costi di rilascio del CSE (e delle copie autentiche), v. § 16 del *Bundesgesetz vom 3. März 1971 über die Gebühren der Notare als Gerichtskommissäre (Gerichtskommissionstarifgesetz)* – Legge federale del 3 marzo 1971 sulle tariffe dei commissari giudiziari, in breve GKTG.

<sup>18</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.

**Bundesgesetz über die Grundbücher (Allgemeines Grundbuchgesetz)***(omissis)*

## § 33

(1) Öffentliche Urkunden, auf Grund deren Einverleibungen stattfinden können, sind:

*(omissis)*

d) andere Urkunden, die die Eigenschaft eines gerichtlich vollziehbaren Ausspruches einer öffentlichen Behörde haben. Dahin gehören insbesondere rechtskräftige Erkenntnisse, Beschlüsse über bücherliche Einverleibungen und Löschungen zur Ausführung des Verteilungsbeschlusses (§ 237 EO), Amtsbestätigungen über die freiwillige Versteigerung einer Liegenschaft, die Einantwortungsbeschlüsse und Amtsbestätigungen der Verlassenschaftsgerichte (§§ 178 und 182 AußStrG) sowie Europäische Nachlasszeugnisse und Erbenbescheinigungen von Behörden, die nach der EuErbVO zu ihrer Ausstellung zuständig sind.

*(omissis)***Legge federale sui libri fondiari (Legge generale sul libro fondiario)***(omissis)*

## § 33

(1) I documenti pubblici in base ai quali si può procedere all'intavolazione sono:

*(omissis)*

d) altri documenti equiparabili a un titolo esecutivo di un'autorità pubblica. In questa categoria rientrano in particolare i provvedimenti passati in giudicato, i decreti su intavolazioni e cancellazioni ai fini dell'esecuzione del decreto relativo al piano di divisione (§ 237 della Legge sull'esecuzione - EO), certificazioni ufficiali su messa all'asta volontaria di immobili, decreti di immissione nel possesso dei beni ereditari<sup>19</sup> e certificazioni ufficiali dei tribunali competenti in materia di eredità (§§ 178 e 182 Legge sulla volontaria giurisdizione - AußStrG) nonché i certificati successori europei<sup>20</sup> e i certificati di eredità di autorità competenti per il loro rilascio in base al Regolamento successorio europeo.

*(omissis)*

<sup>19</sup> Per *Einantwortung* v. Glossario.

<sup>20</sup> Per *Europäisches Nachlasszeugnis* v. Glossario.



## GLOSSARIO

Tedesco-italiano	Italiano-tedesco
<i>Amtsgericht</i> (D) – Tribunale circoscrizionale	Certificato di eredità – <i>Erbschein</i> (D)
<i>Aufgebotsverfahren</i> (D) – Procedimento edittale (o di notificazione pubblica)	Certificato successorio europeo – <i>Nachlasszeugnis, Europäisches</i>
<i>Bundesgerichtshof</i> (D) – Corte di giustizia federale	Corte di giustizia federale – <i>Bundesgerichtshof</i> (D)
<i>Einantwortung</i> (A) – Immissione nel possesso	Erede anteriore – <i>Vorerbe</i> (D)
<i>Erbschein</i> (D) – Certificato di eredità	Erede susseguente – <i>Nacherbe</i> (D)
<i>Landgericht</i> (D) – Tribunale del Land	Immissione nel possesso – <i>Einantwortung</i> (A)
<i>Nacherbe</i> (D) – Erede susseguente	Procedimento di ventilazione – <i>Verlassenschaftsverfahren</i> (A)
<i>Nachlassgericht</i> (D) – Tribunale per le successioni	Procedimento edittale (o di notificazione pubblica) – <i>Aufgebotsverfahren</i> (D)
<i>Nachlasszeugnis, Europäisches</i> – Certificato successorio europeo	Tribunale circoscrizionale – <i>Amtsgericht</i> (D)
<i>Oberlandesgericht</i> (D) – Tribunale superiore del Land	Tribunale del Land – <i>Landgericht</i> (D)
<i>Verlassenschaftsverfahren</i> (A) – Procedimento di ventilazione	Tribunale per le successioni – <i>Nachlassgericht</i>
<i>Vorerbe</i> (D) – Erede anteriore	Tribunale superiore del Land – <i>Oberlandesgericht</i> (D)

## *Amtsgericht* (D) – Tribunale circoscrizionale

In Germania, l'*Amtsgericht* è uno dei giudici competenti in primo grado nell'ambito della giurisdizione ordinaria<sup>1</sup>.

Ai sensi del § 23a, comma 1, n. 2, GVG l'*Amtsgericht* o tribunale circoscrizionale<sup>2</sup> è competente, di regola, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quali sono, fra gli altri, quelli in materia successoria e di divisione ereditaria (v. il § 23a, comma 2, n. 2).

In particolare, come emerge dal § 34, comma 4, IntErbRVG, l'*Amtsgericht* ha competenza esclusiva nelle materie indicate dal § 33 della medesima Legge (*i.e.* rilascio, rettifica, modifica o revoca di un certificato successorio europeo; rilascio di una copia autentica di un certificato successorio europeo o proroga del periodo di validità di una copia autentica; sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo), dove decide come tribunale per le successioni o *Nachlassgericht* (v. *infra* → *Nachlassgericht*), sempreché le leggi regionali non prevedano diversamente. La competenza funzionale (*funktionelle* o *funktionale Zuständigkeit*) è, almeno di regola (ma v., per le riserve giudiziali, il § 16, comma 1, n. 6 e comma 2, RPfG), del funzionario giudiziario: v. il § 3, n. 2, lett. *i*, RPfG.

## *Aufgebotsverfahren* (D) – Procedimento edittale (o di notificazione pubblica)

L'*Aufgebotsverfahren* è un procedimento edittale (per pubblici proclami o di notificazione pubblica), disciplinato dal FamFG tedesco. Esso è funzionale alla dichiarazione di invalidità e/o inefficacia di documenti o all'esclusione di diritti o pretese di terzi: chi vanti di-

---

<sup>1</sup> Per le differenze tra giurisdizione civile e penale, v. [https://e-justice.europa.eu/content\\_ordinary\\_courts-18-de-maximizeMS-it.do?member=1](https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-de-maximizeMS-it.do?member=1).

<sup>2</sup> La locuzione è impiegata anche per tradurre il lemma *Bezirksgericht*, il quale è (oggi) il giudice di primo grado, competente per le cause di minor valore, in Austria. I *Bezirksgerichte* fanno parte pure del sistema giudiziario svizzero, mentre non sono previsti in quello tedesco.

ritti o pretese è chiamato a farli valere, pena la relativa perdita in caso di omissione<sup>3</sup>.

La disciplina dell'*Aufgebotsverfahren* si osserva anche in materia successoria, segnatamente con riguardo all'invito fatto dal tribunale per le successioni o *Nachlassgericht* (v. *infra* → *Nachlassgericht*) ai fini della segnalazione dei diritti successori (v. il § 352d FamFG, ai sensi del quale occorre fare riferimento alle disposizioni sul procedimento di notificazione pubblica per stabilire come debba effettuarsi la comunicazione e quale sia il termine entro il quale devono pervenire le segnalazioni).

### *Bundesgerichtshof* (D) – Corte di giustizia federale

In Germania, il *Bundesgerichtshof* è il giudice di ultima istanza nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Con riguardo alle decisioni relative al CSE, il ricorso al *Bundesgerichtshof* è ammesso, per motivi di diritto, ove ritenuto ammissibile dal giudice che abbia deciso in secondo grado: v. il § 44 IntErbRVG.

### *Einantwortung* (A) – Immissione nel possesso

Nel diritto austriaco, la *Einantwortung* consiste nella (formale) immissione dell'erede nel possesso dei beni ereditari, la quale non è automatica, bensì subordinata alla pronuncia – all'esito del procedimento di ventilazione o *Verlassenschaftsverfahren* (v. *infra* → *Verlassenschaftsverfahren*) – di un decreto (di aggiudicazione – *Einantwortungsbeschluss*; cfr. il § 797 ABGB ed i §§ 176 ss. AußStrG), che costituisce altresì titolo per l'intavolazione (*Einverleibung*): v. il § 33, comma 1, lett. d, *Allgemeines Grundbuchsgesetz*<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Per un approfondimento in lingua italiana v. E. D'ALESSANDRO, *Giudizi di usucapione e problemi di identificazione del contenuto*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1367 ss.

<sup>4</sup> Sul procedimento di ventilazione ereditaria, v. R. FUCIK e C. MONDEL, *Das Verlassenschaftsverfahren nach der EuErbVO und dem Erbrechts-Änderungsgesetz*

## *Erbschein* (D) – Certificato di eredità

L'*Erbschein* costituisce uno strumento di prova della qualità di erede, previsto dal diritto tedesco (v. i §§ 2353 ss. BGB ed i §§ 352 ss. FamFG)<sup>5</sup>. Il certificato è rilasciato dal tribunale delle successioni o *Nachlassgericht* (v. *infra* → *Nachlassgericht*) ed è assistito da una presunzione di esattezza (*Vermutung der Richtigkeit des Erbscheins*): chi vanta a proprio favore un certificato si presume titolare del diritto ivi indicato (§ 2365 BGB).

La presunzione ex § 2365 BGB opera anche a favore dei terzi che abbiano acquistato diritti dal (presunto) successore o effettuato un pagamento a suo favore (cfr. i §§ 2366 s. BGB). La protezione di tali soggetti viene meno, comunque, se si provi la loro conoscenza circa l'inesattezza delle risultanze del certificato o la pendenza di un procedimento di revoca (§ 2366 BGB).

Come si desume dal § 35 GBO (v. anche il § 83 GBO), l'*Erbschein* fornisce altresì la prova della qualità di erede (*Nachweis der Erbfolge*), necessaria, almeno di regola (cfr. i §§ 35 GBO ed il § 18 GBMaßnG), per procedere all'iscrizione nel libro fondiario (*Grundbucheintragung*; v. anche l'omologa previsione relativa ai registri navali di cui al § 41 SchRegO).

Invero, un mezzo di prova analogo al certificato di eredità tedesco è contemplato pure in alcuni altri sistemi giuridici europei ed esiste anche nell'ordinamento italiano, sebbene nei soli territori

---

2015, Wien, 2016, *passim*; B. ECCHER, *Erbrecht. Bürgerliches Recht Band VI*, Wien, 2016, 10 ss.; D. SOLOMON, *Länderbericht Österreich*, in *Erbrecht*, herausgegeben von W. Burandt, D. Rojahn, München, 2019, 1647 (Rn. 126 s.) e 1652 ss. (Rn. 162 ss.). In lingua italiana, v., ad esempio, D. BIONDI, *Ventilazione ereditaria*, in *Nuovo dig. it.*, XII, 2, Torino, 1940, 993 ss.; R. QUARANTA, *Brevi note in tema di procedimento per il rilascio del certificato di eredità e di legato (a proposito della l. 29 ottobre 1974, n. 795)*, in *Riv. trim.*, 1976, 215 s. (ed ivi ulteriori riferimenti); A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Tratt. dir. comp.* Sacco, Torino, 2002, 31.

<sup>5</sup> Con riguardo al certificato di eredità tedesco, si rinvia, per ulteriori riferimenti, a T. PERTOT, *Successioni internazionali e prova della qualità di erede: fra certificati di eredità nazionali e certificato successorio europeo*, in *Nuovi modelli di diritto successorio: prospettive interne, europee e comparate. Atti del convegno*, cit., 160 s.

che hanno conservato il sistema pubblicitario a base reale, dove il rilascio di un apposito certificato è richiesto affinché il successore *mortis causa* possa far iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario (art. 3, comma 1, e 13 ss., r.d., 28 marzo 1929, n. 499) .

Accanto ai certificati di eredità nazionali vi è poi quello uniforme, previsto dal Regolamento (UE) n. 650/2012, destinato ad esplicitare i propri effetti nelle successioni internazionali (v. *infra* → *Nachlasszeugnis, Europäisches*).

### *Landgericht* (D) – Tribunale del Land

In Germania, il *Landgericht* è uno dei giudici competenti in primo grado nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Il *Landgericht* è competente anche in secondo grado per i ricorsi avverso le sentenze dell'*Amtsgericht* (v. *supra* → *Amtsgericht*; sull'ammissibilità del ricorso nelle materie disciplinate dal FamFG, v. il § 58 FamFG).

### *Nacherbe* (D) – Erede susseguente

Nel diritto tedesco, il *Nacherbe* o erede susseguente è colui che acquista la qualità di erede del *de cuius* a seguito del venir meno dell'erede anteriore o *Vorerbe* (v. *infra* → *Vorerbe*). Così, mentre quest'ultimo diventa erede direttamente all'apertura della successione (in virtù del c.d. principio del *Vonselbsterwerb*), il *Nacherbe* acquista la qualità di erede (beninteso, del *de cuius* e non del *Vorerbe*) in un momento successivo (di regola, dopo la morte dell'erede anteriore: *ordo successivus*). Fra il *Vor-* e il *Nacherbe* non s'instaura alcuna comunione ereditaria, giacché essi diventano eredi del *de cuius* in tempi diversi. Decorsi trent'anni senza che si verifichi la successione ulteriore, l'istituzione del *Nacherbe* diventa di norma inefficace (v. il § 2109, comma 1, BGB)<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Per un'efficace e sintetica spiegazione in lingua italiana, v. A. FUSARO, *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, Torino, 2017, 318.

Con specifico riguardo alla disciplina del certificato di eredità, è previsto, ad esempio, che l'erede susseguente possa esercitare il diritto alla restituzione (spettante all'erede) *ex* § 2362, comma 1, BGB (v. il § 2363 BGB). Il § 352b FamFG precisa, inoltre, che nel certificato di eredità rilasciato all'erede anteriore debbano figurare specifiche indicazioni sull'erede susseguente e sui (limiti ai) poteri di disposizione del *Vorerbe* (v. il § 352b FamFG).

Si rammenta che la validità della sostituzione fedecommissaria (*i.e.* la disposizione con la quale il *de cuius* istituisce erede un soggetto – *istituito*, prevedendo che, alla sua morte, i beni siano trasmessi ad un altro – *sostituto*) è esclusa, invece, dall'art. 692 c.c., con la sola eccezione del c.d. fedecommissario assistenziale.

### *Nachlassgericht* (D) – Tribunale per le successioni

In Germania, il *Nachlassgericht* o tribunale per le successioni è il giudice competente in materia successoria. La funzione di *Nachlassgericht* è attribuita, di regola, al tribunale circoscrizionale o *Amtsgericht* (v. *supra* → *Amtsgericht*): v. il § 23a, comma 1, n. 2 e comma 2, n. 2, GVG e, con riguardo alla competenza territoriale, il § 343 FamFG.

L'*Amtsgericht* in funzione di *Nachlassgericht* è competente, fra l'altro, al rilascio del certificato di eredità (v. il § 2353 BGB). Inoltre, e sempreché le leggi regionali non stabiliscano diversamente, il tribunale circoscrizionale ha competenza esclusiva nelle materie indicate dal § 33 IntErbRVG (*i.e.* rilascio, rettifica, modifica o revoca di un certificato successorio europeo; rilascio di una copia autentica di un certificato successorio europeo o proroga del periodo di validità di una copia autentica; sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo).

*Nachlasszeugnis, Europäisches* – Certificato successorio europeo

Il certificato successorio europeo (o CSE) è un istituto di diritto uniforme, previsto e disciplinato dal Regolamento (UE) n. 650/2012 e modellato sugli analoghi certificati di eredità nazionali, il quale è destinato ad essere utilizzato, nelle fattispecie con implicazione transfrontaliere, sia dai successori che dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che intendano far valere la propria qualità od esercitare i diritti e/o i poteri loro spettanti in un altro Stato membro (v. art. 62 Reg. n. 650/2012)<sup>7</sup>.

*Oberlandesgericht* (D) – Tribunale superiore del Land

In Germania, l'*Oberlandesgericht* è competente, di regola, in secondo grado per i ricorsi avverso le sentenze del *Landgericht* (v. *supra* → *Landgericht*) e, in materia di diritto di famiglia, avverso le sentenze dell'*Amtsgericht* (v. *supra* → *Amtsgericht*): v., ad esempio, il § 119, comma 1, n. 1, GVG e il § 43, comma 1, GVG.

*Verlassenschaftsverfahren* (A) – Procedimento di ventilazione

Nel diritto austriaco, il *Verlassenschaftsverfahren* o procedimento di ventilazione ereditaria è un procedimento giudiziale, di competenza del *Verlassenschaftsgericht*, il quale si conclude con un provve-

---

<sup>7</sup> Per una puntuale disamina dell'istituto, si rinvia alle opere citate *supra* da F. PADOVINI, *La revisione del codice civile italiano: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, nota n. 2.

Per ulteriori dettagli, si rinvia a I. RIVA, *La richiesta di rilascio del certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità?*; G. Buset, *Tutela dei creditori personali del chiamato rinunziante, certificato di eredità e certificato successorio europeo*; T. PERTOT, *Successioni internazionali e prova della qualità di erede: fra certificati di eredità nazionali e certificato successorio europeo*, tutti in *Nuovi modelli di diritto successorio: prospettive interne, europee e comparate. Atti del convegno*, cit., rispettivamente 213 ss., 227 ss., 159 ss.

dimento, il decreto di aggiudicazione o di immissione nel possesso dei beni ereditari, (c.d. *Einantwortungsbeschluss*<sup>8</sup>).

### *Vorerbe* (D) – Erede anteriore

Nel diritto tedesco, il *Vorerbe* o erede anteriore è colui che acquista la qualità di erede del *de cuius* direttamente all'apertura della successione (in virtù del c.d. principio del *Vonselbsterwerb*). Sennonché, il patrimonio è destinato a trasmettersi, in seguito (di regola, alla morte del *Vorerbe*), ad un erede ulteriore, il c.d. erede susseguente o *Nacherbe* (v. *supra* → *Nacherbe*). Fra il *Vor-* e il *Nacherbe* non s'instaura alcuna comunione ereditaria, giacché essi diventano eredi del *de cuius* in via successiva (*ordo successivus*). Il potere di disposizione del *Vorerbe* è limitato sì da consentire la futura trasmissione del patrimonio al *Nacherbe*<sup>9</sup>.

Il §352b FamFG contiene specifiche indicazioni sul contenuto del certificato di eredità rilasciato all'erede anteriore, nel quale si dovranno inserire riferimenti all'erede susseguente, precisando altresì se il *de cuius* lo abbia istituito «in ciò che rimarrà dell'eredità» o abbia previsto che l'erede anteriore sia legittimato a disporre liberamente del patrimonio devolutogli.

Si rammenta che la validità della sostituzione fedecommissaria (*i.e.* la disposizione con la quale il *de cuius* istituisce erede un soggetto – *istituito*, prevedendo che, alla sua morte, i beni siano trasmessi

---

<sup>8</sup> Va precisato che la locuzione «procedimento di ventilazione» può essere ed è stata qui impiegata anche per tradurre il lemma *Abhandlung(sverfahren)* (v., ad esempio, § 797 ABGB) che rappresenta, precisamente, la fase centrale del *Verlassenschaftsverfahren*. Così anche P. WAUTELET e F. PADOVINI, Sub *art. 62*, in *Il Regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, a cura di A. Bonomi e P. Wautelet, Milano, 2015, 638.

Più in generale, sul procedimento di ventilazione ereditaria, v. le opere citate *supra*, nella nota n. 4.

<sup>9</sup> V. A. FUSARO, *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, cit., 318.

ad un altro – *sostituto*) è esclusa, invece, dall'art. 692 c.c., con la sola eccezione del c.d. fedecommesso assistenziale.

Finito di stampare nel novembre 2022  
da GECA Industrie Grafiche - San Giuliano Milanese (MI)